



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**Relazione sugli esiti dell'analisi dei
questionari relativi ai Rendiconti dei
Comuni della Valle d'Aosta
Esercizio 2014**

| Settembre 2017 |

Adunanza del 21 settembre 2017



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**Relazione sugli esiti dell'analisi dei
questionari relativi ai Rendiconti dei
Comuni della Valle d'Aosta
Esercizio 2014**

SETTEMBRE 2017

Relatore: Consigliere Nicola BENEDIZIONE

Hanno collaborato all'attività istruttoria e all'elaborazione dei dati: Christian ISABEL, Piera LUCIANI, Francesca PORO-MARCHETTI e Debora Marina MARRA

INDICE GENERALE

	Pag.
PREMESSA	7
PARTE GENERALE	9
1. Quadro normativo	11
2. I criteri e le linee guida adottati dalla sezione delle autonomie	13
2.1 - La deliberazione n. 13/2015	13
2.2 - La struttura dei questionari destinati ai Comuni	14
2.3 - La deliberazione della Sezione regionale di controllo	16
2.4 - Modalità e iter dell'attività istruttoria	17
PARTE SPECIALE	19
Premessa	21
1. - Comuni per i quali l'esame dei questionari e delle relazioni dei Revisori non ha messo in luce profili di irregolarità e/o criticità	22
2. - Comuni per i quali, in esito all'istruttoria effettuata, le irregolarità o criticità riscontrate non hanno dato luogo a ulteriori verifiche	23
3. - Comuni per i quali è stata avviata specifica istruttoria dalla quale sono emersi profili di irregolarità e/o di criticità, tendenzialmente di lieve entità, per cui si è dato corso a mere raccomandazioni.	29
4. - Comuni per i quali sono state avviate specifiche istruttorie dalle quali sono emersi profili di irregolarità e/o di criticità, di rilevante entità per i quali si è dato corso a puntuali rilievi.	45

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 – Riepilogo degli esiti delle istuttorie	21
---	----

* * * * *

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Comune di Saint Christophe: riepilogo residui passivi relativi al Titolo II	42
Tabella 2 - Comune di Saint-Christophe: situazione di cassa (marzo 2014-giugno 2016)	43
Tabella 3 - Comune di Courmayeur: riscossione dei residui attivi anteriori al 2010 (gennaio 2014-maggio 2016)	53
Tabella 4 - Comune di Courmayeur: garanzie fideiussorie prestate a favore della soc. Centro Servizi Courmayeur (2000-2014)	55
Tabella 5 - Comune di Courmayeur: garanzie fideiussorie in essere a favore della soc. Centro Servizi Courmayeur	56
Tabella 6 - Comune di Morgex: garanzie fideiussorie prestate a favore della soc. Le Brasier s.r.l. (2000-2014)	61
Tabella 7 - Comune di Morgex: garanzie fideiussorie in essere a favore della soc. Le Brasier s.r.l. (2000-2014)	62
Tabella 8 - Comune di Pontboset: situazione dei residui attivi	64
Tabella 9 - Comune di Pontboset: liquidazione del debito fuori bilancio di cui alla del.ne Consiglio comunale n. 30/2016	65
Tabella 10 - Comune di Saint-Vincent: obiettivi correlati al Patto di stabilità per il 2014	69
Tabella 11 - Comune di Aosta: andamento del saldo di competenza nel quinquennio 2010-2014	71
Tabella 12 - Comune di Aosta: obiettivi fissati e risultati conseguiti ai fini del rispetto del Patto di stabilità per l'anno 2014	72
Tabella 13 - Comune di Aosta: residui attivi relativi ai Titoli I e III, per anno di riferimento	75
Tabella 14 - Comune di Aosta: dimostrazione rispetto limiti di spesa	77

PREMESSA

1. Il presente referto dà conto degli esiti delle verifiche e delle analisi eseguite dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito ai questionari relativi al Sistema Informativo Questionari degli Enti locali (in seguito Siquel), concernenti i Rendiconti relativi all'esercizio 2014, compilati e trasmessi dai Revisori dei conti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, l. n. 266/2005¹.

Tali controlli hanno interessato i settantaquattro Comuni della Valle d'Aosta - di cui solo uno, Aosta, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti - e sono stati principalmente finalizzati alla verifica della legittimità e regolarità della gestione e del rispetto degli equilibri di bilancio.

2. La Relazione si compone di due parti: nella prima, di carattere generale, vengono illustrati, alla luce della normativa di settore, i criteri e le linee guida definiti nelle deliberazioni della Sezione delle autonomie e della Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta nonché le problematiche correlate alla fase di compilazione dei questionari e quelle di più ampio respiro emerse nell'ambito delle attività di verifica.

La seconda parte dà conto, analiticamente, dei controlli effettuati e dei principali profili di criticità emersi in fase istruttoria.

3. In relazione all'esito dei controlli effettuati, la Sezione ha formulato raccomandazioni o rilievi nei confronti dei singoli Comuni; in presenza di gravi irregolarità, la Sezione stessa ha proceduto alla segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta. In uno specifico caso, infine, ha ritenuto di disporre ulteriori accertamenti istruttori, l'esito dei quali darà luogo ad un separato referto.

¹ Legge 23 dicembre 2005, n. 266 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)].

PARTE GENERALE

1. - Quadro normativo

1.1. - L'art. 1 del d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, con il quale è stata istituita la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta, prevede, al comma 2, che la Sezione stessa eserciti il controllo *“sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti”*.

Tale attività assolve alla duplice funzione di vigilare sul rispetto degli obiettivi e delle regole di finanza pubblica e, contestualmente, di assicurare, ove le predette regole risultino violate, il rientro nei parametri prescritti; il che avviene, non solo segnalando le inosservanze già consumate e i potenziali rischi di rottura degli equilibri finanziari ma anche richiamando gli organi di rappresentanza politica all'assunzione di misure correttive delle criticità delle gestioni.

1.2. – In particolare, nell'analisi dei bilanci degli enti locali, la Sezione ha adottato gli strumenti e le metodologie previste dall'art. 1, c. 166, l. n. 266/2005² in base al quale *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*.

La stessa disposizione prevede, al comma 167, che *“la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”*.

I predetti controlli hanno natura preventiva e sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio; essi si collocano su di un piano distinto e complementare rispetto a quelli di natura collaborativa sulla gestione amministrativa degli enti di cui alla l. n. 20/1994.

² L. n. 266/2005 cit., art. 1, c. 166.

1.3. – Il quadro generale dei controlli sulla gestione degli enti locali è stato ulteriormente rafforzato con l'entrata in vigore del d.l. n. 174/2012³ che, all'art. 3, comma 1, lett. e), ha novellato il Testo unico degli enti locali⁴, prevedendo l'art. 148-bis.

Tale disposizione, al comma 1, stabilisce che *“le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*.

A tale scopo, il comma 2 prevede inoltre che la Corte stessa provveda ad accertare che *“i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*.

In tale contesto, il successivo comma 3 prescrive che *“nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

1.4. – I controlli di cui si è detto, essendo svolti in relazione a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) ed in riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione

³ D.l. 10 ottobre 2012, n. 174, (“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”) convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

⁴ D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”).

dell'Italia all'Unione europea, trovano applicazione anche nei confronti degli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome *“nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione”*⁵.

Nelle more dell'adozione di tali disposizioni attuative, questa Sezione opera - come tutte le Sezioni di controllo operanti nelle regioni speciali - in base alla disciplina vigente, segnalando agli enti (ed alla Regione) le disfunzioni rilevate e le idonee misure correttive.

2. - I criteri e le linee guida adottati dalla Sezione delle autonomie

2.1. La deliberazione n. 13/2015

La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 13/2015⁶, in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 1, commi 166 e seguenti, l. n. 266/2005, ha approvato le linee guida nonché i relativi questionari e le annesse appendici, per la predisposizione da parte dei Revisori dei conti degli enti locali della relazione sul Rendiconto dell'esercizio 2014.

Analogamente agli anni precedenti, la deliberazione citata ha previsto tre distinti questionari: uno riguardante le Province e due i Comuni, distinguendo tra gli enti con popolazione fino a 5000 abitanti e quelli che superano tale limite⁷; ciò premesso, i questionari predetti hanno tenuto conto dei provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio 2014 che, in particolare, hanno apportato significative modifiche alla normativa in materia di equilibri di bilancio di parte corrente, di riduzioni della spesa corrente - specificatamente in merito a quella per il personale - nonché di limiti all'indebitamento e di strumenti derivati⁸.

In merito, è di particolare rilievo la circostanza che alla compilazione dei questionari predetti si è proceduto in concomitanza con la fase finale del processo sperimentazione del nuovo sistema di contabilità armonizzata introdotto dal d.lgs. n. 118/2011⁹ e successivamente modificato ed

⁵ D.L. n. 174/2012, cit, art. 11 bis.

⁶ Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione 31 marzo 2015, n. 13.

⁷ Limite correlato alla rilevazione della popolazione alla data del 31 dicembre 2012.

⁸ L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; decreto-legge 24 giugno 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”.

⁹ D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 l. 5 maggio 2009, n. 42).

integrato dal d.lgs. n. 126/2014¹⁰.

Pertanto, le Sezioni regionali di controllo sono state chiamate ad avviare progressivamente anche il monitoraggio della corretta attuazione di tale processo, con particolare riferimento agli adempimenti ad esso relativi. Al fine di raccogliere tempestivamente utili elementi informativi in merito alle citate operazioni, quindi, la Sezione delle autonomie ha stabilito che gli enti locali trasmettessero, unitamente al questionario, le delibere delle Giunte con le quali si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in applicazione del principio della c.d. “competenza finanziaria potenziata”, corredate dei prospetti allegati¹¹.

Ai fini della presente indagine, tuttavia, rileva far presente che i Comuni valdostani non sono stati soggetti ai predetti adempimenti, dato che per essi - come stabilito dalla legge regionale n. 19/2015¹² - il processo di armonizzazione dei bilanci (e quindi anche l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui) è stato avviato solo a partire dall'esercizio 2016¹³.

2.2. - La struttura dei questionari destinati ai Comuni

Come detto, per quanto concerne i rendiconti dei Comuni, la Sezione delle autonomie ha predisposto due distinti questionari; essi si riferiscono rispettivamente agli enti con popolazione fino a 5000 abitanti ed a quelli che superano tale limite¹⁴.

Entrambe le tipologie di documento comprendono una parte introduttiva dedicata ai “dati generali” e alle “domande preliminari”, mirate ad individuare situazioni di dissesto, problematiche di deficitarietà strutturale, caratterizzate da gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali segnalate dagli organi di revisione economico-finanziaria.

La parte introduttiva è integrata da due appendici. L'*appendice A* contiene quesiti relativi all'eventuale esercizio provvisorio (lett. a), alla salvaguardia degli equilibri del bilancio stesso (lett. b), agli equilibri di cassa (lett. c) ed al patto di stabilità interno (lett. d): le *appendici B*

¹⁰ Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”.

¹¹ Adempimento previsto dall'art. 3, c. 7 d.lgs. n. 118/2011, cit.

¹² Cfr.: legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali], art. 31.

¹³ Pertanto, il citato riaccertamento ha dunque riguardato i residui iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2015, con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il Rendiconto per l'esercizio 2015.

¹⁴ Tutti Comuni della Valle d'Aosta – fatta eccezione per Aosta - contano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

(distinte in *B1*, relativa ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e *B2*, concernente i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) riguardano specifici aspetti concernenti gli enti che hanno aderito alla sperimentazione in atto a partire dal 1° gennaio 2014.

Nelle successive sezioni del questionario, richiamando lo schema espositivo previsto per le verifiche effettuate dai Revisori degli enti locali, si procede all'acquisizione dei dati relativi alla gestione finanziaria degli enti.

La *Sezione prima* analizza i risultati di competenza e di cassa della gestione, gli equilibri di bilancio, gli eventuali provvedimenti per la salvaguardia degli stessi e la gestione dei residui con riferimento all'ultimo triennio; approfondimenti specifici sono dedicati al risultato di amministrazione ed alla composizione dello stesso nonché alle modalità di applicazione e di utilizzo dell'eventuale avanzo dell'esercizio 2014 (rilevato al 31 dicembre 2013), alla verifica dei vincoli di bilancio, ai debiti fuori bilancio e alle eventuali passività potenziali oltreché alla gestione dei servizi conto terzi.

La *Sezione seconda* è riservata agli organismi partecipati e comprende una serie di quesiti volti a verificare l'osservanza delle disposizioni che regolano i rapporti con i predetti organismi. L'ultima parte della Sezione rinvia all'*appendice "C"* che contiene le informazioni di carattere generale, i dati identificativi e contabili dei soggetti partecipati¹⁵.

La *Sezione terza* ha lo scopo di verificare la capacità di indebitamento degli enti nonché la sostenibilità della stessa, oltre all'utilizzo degli strumenti di finanza derivata, alla luce delle ulteriori limitazioni poste dalla citata legge di stabilità per il 2014¹⁶. Tale disposizione ha infatti reso permanente il divieto di stipula di nuovi contratti di tale tipologia nonché di rinegoziazione dei contratti già in essere, non consentendo inoltre la sottoscrizione di strumenti di finanziamento che includano componenti derivate. Il divieto predetto può essere derogato nel caso di estinzioni anticipate e di riassegnazioni nella forma di novazioni soggettive e, in generale, da quelle operazioni che non incidono sulle condizioni di rischio in essere e che consentono di rendere coerenti i derivati con l'indebitamento sottostante. I dati relativi agli strumenti di finanza derivata devono essere letti congiuntamente a quelli inseriti nella cosiddetta "Banca dati Finanza

¹⁵ A tale riguardo, va precisato che le predette informazioni, a partire dall'esercizio 2015, non vengono più immesse nella richiamata Banca dati, bensì - in base ad un protocollo d'intesa intercorso tra la Corte dei conti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - nell'applicativo denominato "Partecipazioni" presente sul Portale istituzionale del MEF.

¹⁶ L. n. 147/2013, cit.

derivata” - presente sul sistema Siquel - e implementata tramite le apposite funzionalità del sistema stesso.

La *Sezione quarta* fornisce dati circa il rispetto del Patto di stabilità interno, recependo gli aggiornamenti della disciplina intervenuti nel corso dell'esercizio considerato.

La *Sezione quinta* riguarda le spese per il personale e gli adempimenti connessi alla contrattazione decentrata.

Da ultima, la *Sezione sesta* (riservata ai Comuni superiori ai 5.000 abitanti) pone quesiti mirati alle verifiche in materia di conto economico e di conto del patrimonio.

2.3. - La deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta

Nell'ambito della citata deliberazione n. 13/2015, la Sezione delle autonomie ha stabilito anche che *“le sezioni di controllo, aventi sede nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, ove ne ricorra l'esigenza, potranno apportare ai questionari adattamenti o integrazioni, che tengano conto delle peculiarità della disciplina vigente in materia di ordinamento degli enti locali, nonché di finanza e tributi locali”*.

In merito, questa Sezione, nell'adunanza del 10 giugno 2015¹⁷, ha ritenuto di non avvalersi di tale facoltà, stabilendo di recepire le linee guida e i questionari relativi al rendiconto per il 2014 così come deliberati dalla Sezione delle autonomie, senza apportare agli stessi alcun adeguamento rispetto alla normativa regionale di riferimento.

Peraltro, la medesima deliberazione ha previsto la possibilità per i Revisori di corredare la compilazione con prospetti e tabelle integrativi, al fine di superare eventuali problematiche relative alla compilazione dei campi del questionario a causa della peculiarità della disciplina regionale.

In proposito, in data 29 ottobre 2015, è pervenuta una nota del Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili della Valle d'Aosta, relativa alle potenziali difficoltà che il citato mancato adeguamento avrebbe potuto comportare all'attività dei Revisori dei conti. Tali difficoltà avrebbero riguardato, in particolare, le Sezioni terza, quarta e quinta del questionario che oggettivamente presentavano maggiori problematiche di coordinamento con la normativa

¹⁷ Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, deliberazione 10 giugno 2015, n.11/2015/PRSE.

regionale e, soprattutto, con il Regolamento regionale di contabilità¹⁸.

Problematiche applicative di analoga natura si riscontravano con alcune disposizioni contenute nella legge finanziaria regionale per il triennio 2014/2016¹⁹; esse, in particolare, riguardavano la determinazione dell'ammontare totale delle entrate - elemento necessario al calcolo del limite di indebitamento dei Comuni – alla luce delle disposizioni di cui all' art. 19, commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, l. r. n. 1/2005²⁰, l'attestazione del rispetto del Patto di stabilità regionale, come previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale nn. 2184/2013²¹, 1889/2014²² e 252/2015²³, nonché la spesa del personale con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2, l.r. n. 8/2013²⁴.

A tale proposito, il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno convocare un incontro di chiarimento tenutosi in data 7 novembre 2015, al quale, oltre allo stesso Presidente, hanno preso parte alcuni componenti dell'Ordine.

2.4. - Modalità e iter dell'attività istruttoria

La comunicazione circa la disponibilità a partire dal 16 ottobre 2015 dei questionari stessi sul portale istituzionale della Corte dei conti - all'interno del Siquel – è stata effettuata con nota di questa Sezione del 16 ottobre 2015, n. 902; nella medesima nota, si fissava al 6 novembre 2015 il termine per la compilazione e per la successiva trasmissione alla Sezione stessa.

In considerazione delle questioni interpretative nonché delle problematiche di natura tanto tecnica quanto normativa emerse nel corso dell'attività di compilazione (di cui si è fatto cenno al paragrafo precedente), il Magistrato istruttore ha ritenuto di concedere una proroga del termine

¹⁸ Regione autonoma Valle d'Aosta, Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta).

¹⁹ Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2014/2016. Modificazione di leggi regionali).

²⁰ L. r. 20 gennaio 2005, n. 1, ("Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali"). Le disposizioni citate sono state abrogate dal comma 4 dell'art. 11 della l.r. 21 dicembre 2016, n. 24.

²¹ Giunta regionale della Valle d'Aosta, deliberazione 31 dicembre 2013, n. 2184, ("Approvazione della disciplina del patto di stabilità degli enti locali della regione per l'anno 2014").

²² Giunta regionale della Valle d'Aosta, deliberazione 30 dicembre 2014, n. 1889, ("Approvazione della versione aggiornata della disciplina del patto di stabilità degli enti locali della regione per l'anno 2014 - deliberazione della giunta regionale n. 2184 del 31/12/2013 - e di parziale modifica alle azioni di cui alla dgr n. 1073 del 25/07/2014").

²³ Giunta regionale della Valle d'Aosta, deliberazione 20 febbraio 2015, n. 252, ("Individuazione di azioni da applicare negli anni 2015 e 2016, volte a favorire il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità 2014 degli Enti locali della Regione").

²⁴ Legge regionale 8 aprile 2013, n. 8, (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015).

predetto fino al 15 dicembre 2015. Peraltro, in relazione, soprattutto, ai frequenti malfunzionamenti manifestati dal sistema informatico, alla data indicata non si è ritenuto di procedere alla definitiva “chiusura” del sistema ma si è concesso ai Revisori un ulteriore, breve lasso di tempo per il deposito del questionario²⁵.

La prima serie di verifiche effettuate sui documenti pervenuti ha avuto inizio nel gennaio del 2016 ed è stata finalizzata soprattutto alla valutazione della correttezza dei dati inseriti; in esito a tale attività preliminare, si è proceduto alla richiesta di sostituzione dei questionari di trentuno Comuni, poiché contenenti errori di compilazione tali da limitare l’attendibilità delle informazioni in essi contenute. Inoltre, è stata richiesta anche l’integrazione documentale di due questionari, risultati privi della relazione al rendiconto a firma del Revisore dei conti.

I questionari relativi ai Rendiconti dell’esercizio 2014 trasmessi dai Comuni sono stati tutti analizzati secondo un organico schema di controlli, integrando le informazioni così ottenute con le segnalazioni di irregolarità emergenti dalle relazioni al Rendiconto degli organi di revisione economico-finanziaria nonché, ove necessario, con le Banche dati del Ministero dell’interno concernenti gli Enti locali.

I profili di criticità risultati dai suddetti controlli sono stati valutati e, ove ritenuto necessario, segnalati ai Revisori dei conti, ai Sindaci e ai Responsabili finanziari dei Comuni interessati, mediante specifiche richieste istruttorie, finalizzate all’acquisizione di chiarimenti nonché di documentazione integrativa a supporto dei dati dichiarati e delle ragioni esposte.

²⁵ Tale determinazione è stata comunicata ai Revisori con nota in data 15 dicembre 2015, n. 1130.

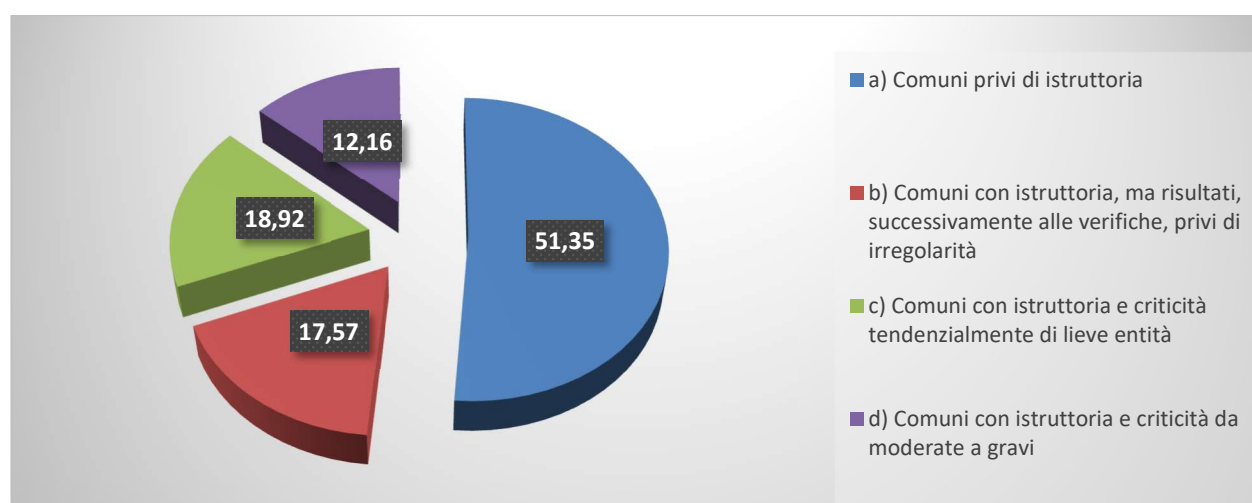
PARTE SPECIALE

Premessa

A seguito dell'analisi documentale e delle verifiche effettuate, la situazione dei Comuni della Valle d'Aosta, relativamente al Rendiconto 2014, può essere così riassunta:

1. per trentotto Comuni (pari al 51,35 per cento) non sono state riscontrati profili di irregolarità o criticità e, pertanto, non si è proceduto ad alcuna ulteriore istruttoria;
2. per tredici Comuni (pari al 17,57 per cento) è stata avviata una specifica attività istruttoria, a conclusione della quale sono stati pienamente chiariti i profili di irregolarità e/o di criticità inizialmente emersi;
3. per quattordici Comuni, (pari al 18,92 per cento), in base ai rilievi risultanti dal questionario e/o dalla relazione dei Revisori, è stata avviata specifica istruttoria, in esito alla quale sono emersi profili di irregolarità e/o di criticità di lieve entità, in relazione ai quali si è dato corso a semplici raccomandazioni;
4. per nove Comuni (pari al 12,16 per cento) l'istruttoria ha fatto emergere rilevanti profili di irregolarità e/o di criticità, tali da indurre la Sezione a formulare specifici rilievi. Per tre delle predette fattispecie (Doues, Fénis ed Aosta) la Sezione stessa ha ritenuto di procedere anche alla segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta, per l'eventuale seguito di competenza; con specifico riguardo al Comune di Saint Vincent, la Sezione ha rilevato che le gravi irregolarità riscontrate imponessero ulteriori e approfonditi accertamenti istruttori, l'esito dei quali darà luogo ad un separato referto.

Figura n. 1: Riepilogo esiti istruttorie.



1. - Comuni per i quali l'esame dei questionari e delle relazioni dei Revisori non ha messo in luce profili di irregolarità e/o criticità.

1.1. - Ayas	1.2. - Bionaz
1.3. - Brissogne	1.4. - Brusson
1.5. - Challand-Saint-Anselme	1.6. - Challand-Saint-Victor,
1.7. - Chambave	1.8. - Chamois
1.9. - Charvensod	1.10. - Donnas
1.11. - Émarèse	1.12. - Étroubles
1.13. - Fontainemore	1.14. - Gaby
1.15. - Gressan	1.16. - Gressoney-La-Trinité
1.17. - Hône	1.18. - Issogne
1.19. - La Salle	1.20. - Lillianes
1.21. - Montjovet	1.22. - Nus
1.23. - Ollomont	1.24. - Oyace
1.25. - Perloz	1.26. - Pontey
1.27. - Pré-Saint-Didier	1.28. -Quart
1.29. - Saint-Denis	1.30 - Saint-Marcel
1.31. - Saint-Oyen	1.32. - Saint-Rhémy-en-Bosses
1.33. - Sarre	1.34. -Torgnon
1.35. - Valgrisenche	1.36. - Valpelline
1.37. - Valtournenche	1.38. - Verrès

2. - Comuni per i quali, in esito all'istruttoria effettuata, le irregolarità o criticità riscontrate non hanno dato luogo a ulteriori verifiche

2.1. - Arnad

L'esame del questionario ha evidenziato criticità in merito ai contributi per permessi per costruire, destinati a spese correnti in misura superiore al limite del 50 per cento consentito dalla normativa regionale²⁶.

La risposta pervenuta dall'Ente in esito alla richiesta istruttoria ha chiarito che il dato fornito era frutto di una errata compilazione del questionario; nella stessa nota, il Comune ha precisato che le entrate predette sono state destinate per l'intero ammontare a spese in conto capitale.

Su tali basi, la Sezione ritiene che non sussistano profili di irregolarità sostanziale in merito agli aspetti oggetto di istruttoria, se non l'errata compilazione del quadro di riferimento nel questionario.

2.2. - Aymavilles

L'esame del questionario ha evidenziato due elementi di criticità.

In primo luogo, è stata riscontrata la mancata attestazione del provvedimento della Giunta comunale finalizzato a vincolare la destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del Codice della strada²⁷.

Il secondo elemento di criticità è costituito dall'incremento rispetto all'esercizio precedente di una unità nell'organico del personale in servizio a tempo indeterminato presso il Comune, in difformità da quanto previsto dalla normativa regionale²⁸.

Circa la prima delle predette problematiche, l'Ente - in risposta alla nota istruttoria - ha fatto pervenire copia della deliberazione, a suo tempo assunta dalla Giunta, concernente la destinazione delle entrate provenienti da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

²⁶ Art. 6, comma 9, l. r. 10 dicembre 2008, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2009-2011 – Modificazioni di leggi regionali).

²⁷ D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada) e s.m.i., art. 208, comma 5.

²⁸ Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18, art. 8, comma 1 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali]] dispone che: “sino alla completa definizione delle funzioni comunali da esercitare in forma associata e dei relativi fabbisogni di personale e, comunque, per l'anno 2014, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle da effettuare nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi necessarie ad assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi dei predetti servizi definiti dalla Giunta regionale. Sono consentiti trasferimenti per mobilità tra gli enti del comparto unico regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22”.

Riguardo all'altra criticità rilevata, la Sezione - non avendo ritenuto sufficienti i chiarimenti *prima facie* forniti - ha formulato una seconda richiesta istruttoria onde acquisire maggiori elementi conoscitivi. La successiva comunicazione del Comune è risultata a tal fine esaustiva: la nota infatti ha dato conto compiutamente delle motivazioni e delle modalità amministrative del trasferimento di personale, volto a colmare una carenza nell'organico del Comune stesso, precisando altresì che la procedura non è giunta a conclusione, stante la rinuncia al trasferimento da parte del soggetto interessato.

Alla luce degli elementi acquisiti a seguito delle predette richieste istruttorie, la Sezione ha ritenuto superate le criticità riscontrate.

2.3. - Champdepraz

L'esame del questionario ha evidenziato criticità in merito all'ammontare dei residui attivi dei Titoli I e III costituiti in anni precedenti il 2010, che, al 31 dicembre 2013, risultavano rispettivamente pari a euro 96.168,15 e a euro 26.643,15. A fronte di ciò, nel corso dell'annualità 2014, le voci citate non hanno presentato riscossioni, cancellazioni o stralci, né iscrizioni a ruolo; inoltre, non era stata vincolata, come prudenzialmente sarebbe stato opportuno disporre, quota parte dell'avanzo di amministrazione a fronte di crediti di dubbia esigibilità.

La documentazione trasmessa dal Revisore in risposta alla richiesta istruttoria ha chiarito che - diversamente da quanto risultante dal questionario - tutte le somme dei residui predetti erano state, in realtà, iscritte a ruolo; in relazione a ciò, la Sezione ha richiesto la correzione dell'errore e la sostituzione del questionario, adempimento cui il Revisore ha provveduto in data 16 giugno 2016.

Pertanto, non emergono profili di irregolarità e/o criticità in merito agli elementi oggetto di istruttoria.

2.4. - Cogne

Dai dati del questionario è risultato, a confronto con l'esercizio precedente, l'incremento di due unità di personale in servizio a tempo determinato²⁹.

²⁹ L'art. 8, comma 2, della l.r. n. 18/2013, cit., dispone che “*Per l'anno 2014, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo*”

In risposta alla nota istruttoria, l'Ente ha fornito documentazione dalla quale è stato possibile riscontrare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa regionale, essendo la relativa spesa inferiore a quella sostenuta nell'esercizio 2010.

Non emergono, pertanto, profili di irregolarità e/o criticità in merito alla questione oggetto di istruttoria.

2.5. - Gressoney-Saint-Jean

Dall'analisi incrociata della documentazione trasmessa dal Revisore dei conti e delle risultanze della Banca dati del Ministero dell'interno sono emersi dati non concordanti circa gli importi e le modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2014.

Nella nota di risposta alla richiesta istruttoria, il Comune ha rettificato una serie di errori materiali commessi in sede di compilazione dei relativi quadri del questionario; in conseguenza, è stato chiarito che, rispetto all'avanzo applicato all'esercizio 2014 in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale 2014/2016 (pari ad euro 980.943,90), l'importo effettivamente utilizzato è risultato pari a euro 809.923,03. Di essi, euro 753.923,03 sono stati destinati a spese in conto capitale ed euro 56.000,00 a spese di parte corrente, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché a spese non ricorrenti.

Alla luce di quanto esposto, non emergono profili di irregolarità e/o criticità in merito agli argomenti oggetto di istruttoria.

2.6. - Issime

L'analisi del questionario ha rilevato la mancata adozione del provvedimento della Giunta finalizzato a vincolare, per l'esercizio 2014, quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada³⁰.

In risposta alla relativa richiesta istruttoria, il Comune ha inviato la deliberazione a suo tempo adottata, dando evidenza dell'avvenuto rispetto della citata normativa.

Non emergono, pertanto, profili di irregolarità e/o criticità in merito alla questione oggetto di

determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, nel limite della spesa massima sostenuta per tali finalità nell'anno 2010, fatta salva la possibilità di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e per quelle afferenti al settore sociale".

³⁰ art. 208, c. 5, d.lgs. n. 285/1992, cit.

istruttoria.

2.7. - Jovençan

Dai dati del questionario, è risultato l'incremento di una unità di personale in servizio a tempo determinato, rispetto all'esercizio precedente.

In risposta alla richiesta istruttoria, l'Ente ha fornito documentazione dalla quale si evince il rispetto dei limiti previsti dalla normativa regionale in materia³¹, risultando la spesa per il predetto personale relativa all'esercizio in esame, inferiore a quella sostenuta nell'esercizio 2010.

Non emergono, pertanto, profili di irregolarità e/o criticità in merito alla questione oggetto di istruttoria.

2.8. - La Thuile

Dai dati del questionario è risultato un elemento di criticità, relativo al personale in servizio a tempo determinato.

In base agli elementi forniti dal Comune in risposta alla nota istruttoria, è emerso che la relativa voce di spesa per l'esercizio 2014 (pari ad euro 37.970,27) - diversamente da quanto disposto dalla normativa regionale in materia³² - presentava un significativo incremento rispetto a quella dell'anno relativa all'anno 2010 (euro 10.841,22). A tale proposito, l'Ente ha fatto presente di aver proceduto all'assunzione di una unità di personale a tempo determinato fin dal novembre 2010, a seguito della vacanza del posto di ruolo di bibliotecario, conseguente alla collocazione in aspettativa obbligatoria per mandato elettivo della titolare, intervenuta già ad aprile dello stesso anno. La differenza di spesa oggetto di rilievo è, pertanto, conseguenza dell'imputazione nell'esercizio 2010 del costo del contratto predetto per soli due mesi e non per l'intera annualità stipendiale, come avvenuto negli esercizi successivi.

Nel merito specifico, peraltro, il Comune stesso ha fatto presente di aver ritenuto applicabile al servizio di biblioteca la deroga prevista alla seconda parte del comma 2, art. 8 della legge regionale citata, in base al quale è consentito procedere alle assunzioni strettamente necessarie a garantire *“l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e per quelle afferenti al settore sociale”*.

³¹ Cfr.art. 8, comma 2, della l.r. n. 18/2013, cit.

³² Cfr.art. 8, comma 2, della l.r. n. 18/2013, cit.

Tale interpretazione appare, alla luce del complesso delle disposizioni normative regionali, condivisibile e, pertanto, si ritiene che la fattispecie non dia luogo a rilievi.

2.9. - Pont-Saint-Martin

Dai dati del questionario risulta l'incremento di una unità di personale in servizio a tempo determinato, rispetto all'esercizio precedente.

In risposta alla richiesta istruttoria, l'Ente ha fornito documentazione dalla quale si evince il rispetto dei limiti previsti dalla normativa regionale in materia³³ risultando la spesa per il predetto personale relativa all'esercizio in esame inferiore a quella sostenuta nell'esercizio 2010.

Non emergono, pertanto, profili di irregolarità e/o criticità in merito alla questione oggetto di istruttoria.

2.10. - Saint-Pierre

L'esame del questionario ha rilevato l'incremento di una unità di personale in servizio a tempo indeterminato rispetto all'annualità precedente.

In risposta alla richiesta istruttoria, l'Ente ha fornito documentazione dalla quale si evince il rispetto dei limiti previsti dalla normativa regionale in materia³⁴; infatti, il rilevato incremento di organico è stato determinato dal trasferimento, ai sensi dell'art. 43, comma 4, l.r. n. 22/2010³⁵, di un dipendente da un altro Ente del comparto unico regionale, a copertura di un posto rimasto vacante per un collocamento a riposo risalente ad anni addietro.

Non emergono, pertanto, profili di irregolarità e/o criticità in merito alla questione oggetto di istruttoria.

2.11. - Valsavarenche

Dall'analisi del questionario, è emerso un elevato squilibrio (pari ad euro 43.186,56) nel rapporto tra le riscossioni e i pagamenti in conto competenza, relativi ai servizi per conto terzi.

³³ Art. 8, comma 2, l. r. n. 18/2013, cit.

³⁴ Art. 8, comma 1, l. r. n. 18/2013, cit.

³⁵ Regione autonoma Valle d'Aosta, l.r. 23 luglio 2010, n. 22, ("Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale").

Al fine di documentare le cause del predetto squilibrio, l'Ente, rispondendo alla nota istruttoria, ha trasmesso l'elenco delle reversali relative *“ai passaggi di fondo cassa delle consorterie amministrate dal Comune”*, unitamente agli estratti del rendiconto dell'anno 2014 concernenti i servizi per conto terzi (gestione dell'entrata e della spesa); nella stessa nota, è stato chiarito che tale squilibrio è quasi totalmente imputabile ai predetti passaggi da/verso le consorterie comunali. Non emergono pertanto profili di irregolarità e/o criticità in merito agli aspetti oggetto di istruttoria.

2.12. - Verrayes

Dall'analisi della documentazione trasmessa dal Revisore dei conti, sono emerse due criticità: la prima relativa al ricorso da parte dell'Ente, durante l'esercizio 2014, ad anticipazioni di tesoreria eccedenti il limite massimo concedibile³⁶.

In proposito, l'Ente, rispondendo alla richiesta istruttoria, ha fatto presente di non aver fatto ricorso, nell'intero triennio 2012-2014, a tali anticipazioni ed ha conseguentemente rettificato l'errore materiale commesso in sede di compilazione.

La seconda questione oggetto di istruttoria ha riguardato la mancata adozione di un provvedimento della Giunta finalizzato a vincolare, per l'esercizio 2014, quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada³⁷.

In merito, il Comune ha trasmesso la relativa deliberazione, dando in tal modo evidenza dell'avvenuto rispetto delle citate disposizioni.

Non emergono, pertanto, profili di irregolarità e/o criticità in merito agli argomenti oggetto di istruttoria.

2.13. - Villeneuve

Dall'analisi del questionario, non risulta adottato alcun provvedimento della Giunta finalizzato a vincolare, per l'esercizio 2014, quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada³⁸.

In merito, il Comune, rispondendo alla nota istruttoria, ha fatto pervenire la predetta

³⁶ Tale limite è fissato dall'art. 60 del r. n. 1/1999, cit., in misura pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai tre primi titoli delle entrate.

³⁷ art. 208, c. 5, d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.

³⁸ art. 208, c. 5, d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.

deliberazione, dando in tal modo evidenza dell'avvenuto rispetto delle citate disposizioni.

Non emergono, pertanto, profili di irregolarità e/o criticità in merito agli aspetti oggetto di istruttoria.

3. - Comuni per i quali è stata avviata specifica istruttoria dalla quale sono emersi profili di irregolarità e/o di criticità, tendenzialmente di lieve entità, per cui si è dato corso a mere raccomandazioni.

3.1. - Antey-Saint-André

Dall'analisi del questionario e della relazione trasmessa dal Revisore sono emersi tre elementi di criticità.

Anzitutto è risultata mancante la deliberazione della Giunta finalizzata a vincolare, per l'esercizio 2014, quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada³⁹.

Inoltre, non è stata effettuata da parte del Revisore dei conti la prescritta verifica circa la confluenza nell'avanzo vincolato per investimenti del maggior importo derivante dalla cancellazione di residui passivi del Titolo II a fronte delle corrispondenti eliminazioni di residui attivi.

Infine, non si è dato conto nella predetta relazione dell'applicazione delle sanzioni previste⁴⁰ a valere sull'esercizio 2014, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2181/2013⁴¹, per i comuni (come quello in esame) che, nell'esercizio 2012, non avevano conseguito, ai fini del rispetto del patto di stabilità, l'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario per la medesima annualità.

In risposta alle richieste istruttorie, il Comune, in primo luogo, ha confermato di non aver adottato, per l'esercizio 2014, alcuna delibera atta a vincolare quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada; ha fatto presente, peraltro, di aver destinato comunque le relative entrate, seppur di modesto ammontare, per la

³⁹ art. 208, c. 5, d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.

⁴⁰ In particolare si tratta di tre specifiche misure: la riduzione degli impegni di spesa del 10% rispetto a quanto previsto nel bilancio 2012 per la concessione di vantaggi economici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 11 l.r. n.19/2007; il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato; l'obbligo di accertare nell'anno 2014 introiti per "Proventi dei servizi pubblici" (titolo III - categoria 01 delle entrate) con un aumento minimo del 5 per cento rispetto a quanto accertato nell'anno 2012.

⁴¹ Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Giunta regionale, deliberazione 31 dicembre 2013, n. 2181, "Individuazione di azioni da applicare dall'anno 2014, volte a favorire il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità degli enti locali della Regione. Pubblicazione dei risultati del monitoraggio 2012".

manutenzione stradale.

In proposito si ritiene che, a prescindere da ogni considerazione circa l'ammontare della voce di entrata, l'Ente avrebbe in ogni caso dovuto adottare uno specifico provvedimento della Giunta, così come previsto dalle citate disposizioni di legge.

Per quanto riguarda le problematiche afferenti la gestione dei residui, la Sezione - non avendo ritenuto sufficienti i chiarimenti in prima istanza forniti - ha formulato un'ulteriore richiesta istruttoria onde acquisire maggiori elementi conoscitivi. La documentazione successivamente trasmessa dal Comune è risultata a tal fine esaustiva: da essa è stato possibile verificare, infatti, che, a fronte della cancellazione di residui passivi del titolo II, non figuravano corrispondenti residui attivi del Titolo IV da cancellare, essendo il relativo importo in bilancio pari a zero. Nell'avanzo di esercizio, invece, sono confluite le economie nella gestione delle spese per investimenti.

Quanto, infine, al terzo quesito posto nell'iniziale richiesta istruttoria, la risposta fornita dall'Ente ha documentato l'applicazione, nell'ambito del bilancio per il 2014, delle sanzioni per il mancato rispetto dell'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario posto dal patto di stabilità nell'annualità 2012. In merito, tuttavia, alla luce dell'esplicita previsione contenuta al punto 5 del dispositivo della citata deliberazione della Giunta regionale, si rileva che il Revisore - nella relazione per l'esercizio 2014 - non ha dato conto del puntuale conto dell'applicazione delle predette sanzioni.

3.2. - Arvier

L'analisi del questionario ha messo in evidenza due elementi di criticità.

In primo luogo, non è stata documentata l'adozione di alcun provvedimento della Giunta finalizzato a vincolare, per l'esercizio 2014, quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada⁴².

Inoltre, è stata rilevata, nell'ambito del personale in servizio a tempo determinato, l'assunzione di due unità di livello dirigenziale, ai sensi dell'art. 110, c. 1, del TUEL.

In risposta alla prima delle questioni sollevate nella richiesta istruttoria, il Comune ha confermato

⁴² art. 208, c. 5, d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.

di non aver adottato, nel corso dell'esercizio 2014, alcuna delibera, motivando tale mancato adempimento in relazione al *“limitato valore economico delle sanzioni riscosse nell'esercizio”*.

Ad avviso di questa Sezione, pur dando atto del modesto ammontare delle entrate in esame, l'Ente avrebbe in ogni caso dovuto adottare il prescritto provvedimento e, conseguentemente, destinare le relative somme alla finalità prevista dalla normativa.

Con riguardo all'altro quesito posto nella richiesta istruttoria, l'Ente ha rettificato l'errore materiale di compilazione del questionario precedentemente commesso, dichiarando che *“al quadro 6.1 per errore materiale sono state indicate, per l'anno 2014, n. 2 unità di personale al rigo «Dirigenti T.D. di cui all'art. 110 co. 2 del TUEL», mentre andavano indicate correttamente al rigo «Personale comparto T.I.»*”. A tale specifico proposito, non si ritiene permangano criticità, se non un'errata interpretazione e compilazione del questionario.

3.3. - Avise

L'analisi del questionario ha messo in evidenza un elemento di criticità relativo alla mancata documentazione dell'adozione di un provvedimento della Giunta finalizzato a vincolare, per l'esercizio 2014, quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada⁴³.

In risposta alla relativa richiesta istruttoria, il Comune ha confermato di non aver adottato, nel 2014, la deliberazione oggetto di istruttoria, *“considerato il limitato valore delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada riscosse nell'esercizio 2014”*.

Ad avviso di questa Sezione, pur dando atto del modesto ammontare delle entrate in esame, il Comune avrebbe in ogni caso dovuto adottare il prescritto provvedimento e, su tali presupposti, destinare le relative somme alla finalità prevista dalla normativa.

3.4. - Champorcher

L'analisi del questionario ha evidenziato due elementi di criticità.

Il primo riguarda la consistenza e la gestione dei residui attivi antecedenti il 2010: in particolare, nel corso dell'annualità 2014, gli stessi hanno presentato esigue riscossioni, nessuna cancellazione

⁴³ art. 208, c. 5, d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.

o stralcio e una sola parziale iscrizione a ruolo.

Dal questionario emerge, inoltre, la mancata conciliazione, sia pure per un limitato ammontare, tra accertamenti ed impegni di spesa per servizi in conto terzi.

In merito, dalla documentazione trasmessa in risposta alla richiesta istruttoria, è risultato l'oggettivo impegno dell'Ente a porre in essere attività (quali l'invio di ulteriori solleciti di pagamento per le utenze scadute e la concessione di piani rateali di pagamento) volte a favorire la riscossione dei residui attivi oggetto di rilievo. Su tali basi, il Comune stesso ha fatto presente di aver introitato, alla data del 25 maggio 2016, almeno parte dei residui attivi (28,22 per cento di quelli relativi al titolo I e 68,4 per cento di quelli relativi al titolo III).

L'Ente stesso ha precisato, inoltre, di aver proceduto a vincolare quota parte dell'avanzo di amministrazione (per un importo pari a euro 33.997,57) *“per ammortizzare l'ipotetica difficoltà negli incassi dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni a fronte dei residui attivi relativi ai Titoli I, II e III degli anni 2009 e precedenti, per il 25% dell'importo di tali residui”*.

Quanto, poi, alla mancata conciliazione tra accertamenti ed impegni di spesa per servizi in conto terzi, il Comune ha dichiarato che *“le partite di giro in c/competenza non pareggiano negli accertamenti e negli impegni per un totale di Euro 4.692,09 a causa di una differenza relativa al bonus fiscale mensile di euro 434,43 (nella spesa) e al TFR non inserito in busta paga come trattenuta, da parte della ditta che gestisce gli stipendi, di euro -5.126,52 (in entrata); tale differenza non inficia la veridicità del bilancio, permanendo la quadratura generale, poiché la differenza è stata stornata dall'avanzo di amministrazione”*.

In proposito, si prende atto della motivazione fornita: in merito, peraltro, ferma restando l'esiguità dell'importo concernente il rilievo, si richiama l'esigenza di una maggiore attenzione alla corretta gestione di significative voci di bilancio quali le partite riguardanti i servizi in conto terzi e di una più puntuale applicazione delle norme di contabilità, ai fini del rigoroso rispetto del principio di veridicità del bilancio.

3.5. - Châtillon

L'esame del questionario ha messo in evidenza due elementi di criticità.

Innanzitutto, in esito all'analisi incrociata dei dati forniti in diversi quadri del questionario, della documentazione trasmessa dal Revisore dei conti nonché delle risultanze della Banca dati del

Ministero dell'interno, sono emersi dati non concordanti circa gli importi e le modalità di applicazione all'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2014.

La seconda criticità ha riguardato l'incremento di due unità di personale in servizio a tempo determinato rispetto all'esercizio precedente, in difformità da quanto previsto dalla normativa regionale in materia⁴⁴.

Si rileva, inoltre, il mancato conseguimento degli obiettivi relativi al Patto di stabilità per l'anno 2014, fissati dalla Regione Valle d'Aosta per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. Quanto alla prima problematica, in risposta alla nota istruttoria il Comune ha confermato il dato risultante dalla Banca dati del Ministero degli interni. Nella stessa nota è stato chiarito che il predetto avanzo è stato utilizzato per circa il 40 per cento per spese in conto capitale (variazioni apportate in sede di approvazione del bilancio triennale e di prima variazione dello stesso) e, per la restante parte in relazione a spese correnti, a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Si è trattato, in particolare, della creazione del Fondo svalutazione crediti nonché dell'integrazione dell'iniziale accantonamento previsto per l'extragettito Imu da versare allo Stato, resa necessaria a seguito della comunicazione ministeriale – pervenuta solo successivamente all'approvazione del bilancio - circa l'esatto importo della predetta voce.

In relazione, invece, alla spesa per il personale a tempo determinato, l'Ente ha fornito documentazione dalla quale è stato possibile riscontrare il rispetto dei limiti posti dalla normativa regionale in materia: la spesa per il personale relativa all'esercizio in esame è risultata, infatti, al di sotto del limite massimo fissato dalla citata normativa in misura non superiore a quanto previsto dalla corrispondente voce del bilancio per l'esercizio 2010.

Pertanto, la Sezione ritiene che non sussistano profili di irregolarità e/o criticità in merito alle due predette questioni.

Elementi critici si rilevano, invece, in relazione al conseguimento degli obiettivi posti dalla Regione ai fini del rispetto del patto di stabilità per il 2014, per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. Mentre il rapporto tra il debito e le entrate proprie dell'Ente è risultato pari al 195,47 per cento (cioè ampiamente al di sotto del valore-soglia fissato al 407,29 per cento), il c.d. saldo obiettivo relativo all'esercizio 2014 è stato di euro 111.334,00, inferiore a quello previsto dalla normativa regionale (pari ad euro 860.887,00). Ciò comporterà per l'Ente nell'esercizio 2016,

⁴⁴ Cfr.: art. 8, comma 2, l. r. n. 18/2013, cit.

l'applicazione delle misure volte a garantire il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità previste dall'allegato A) della citata deliberazione della Giunta regionale n. 252/2015⁴⁵.

Pertanto, la Sezione si riserva, in sede di controllo sul Rendiconto per l'esercizio 2016, la verifica circa il puntuale adempimento delle predette misure sanzionatorie.

3.6. - Gignod

L'analisi del questionario ha evidenziato due elementi di criticità.

Innanzitutto, la mancata adozione di un provvedimento della Giunta finalizzato a vincolare, per l'esercizio 2014, quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada⁴⁶.

Inoltre, la relazione trasmessa da parte del Revisore non ha dato conto dell'effettuazione della prescritta verifica circa la confluenza nell'avanzo vincolato per investimenti del maggior importo derivante dalla cancellazione di residui passivi del Titolo II a fronte delle corrispondenti cancellazioni di residui attivi del Titolo IV.

In risposta al primo quesito posto nella richiesta istruttoria, il Comune ha confermato di non aver adottato, per l'annualità 2014, alcuna delibera atta a vincolare quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada; l'Ente ha tuttavia comunicato di avervi provveduto nell'annualità 2015.

Ad avviso di questa Sezione, il Comune al fine di destinare correttamente i predetti proventi,

⁴⁵ Le misure di cui al citato all. A) della deliberazione della Giunta regionale n. 252/2015, previste per i Comuni che non hanno raggiunto il saldo obiettivo per il 2014 con il saldo obiettivo di competenza mista si riassumono in quattro tipologie: 1. divieto di impegnare, nell'anno 2015, spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (2011/2013), escludendo, sia dal conteggio della media 2011/2013 sia dalla spesa di riferimento 2015, l'importo della restituzione allo Stato del maggior gettito IMU come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); 2. divieto assoluto di procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, ad eccezione delle assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni afferenti al settore sociale per i servizi per i quali i Comuni svolgono un ruolo di ente capofila per altri enti e limitatamente alla realizzazione di progetti, programmi, attività finanziati con risorse provenienti da soggetti pubblici e privati, esterni all'ente stesso; 3. divieto di procedere, nell'anno 2015, ai trasferimenti per mobilità dagli enti del comparto, fatta eccezione per il caso in cui le conseguenze della mobilità siano neutre per l'ente; 4. disincentivo finanziario nell'anno 2016: 4a) se il comparto non rispetterà l'obiettivo 2014 complessivo, esponendo la Regione a richieste da parte del MEF: - riduzione ai Comuni inadempienti dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti nell'anno 2016 di un importo proporzionale al peso percentuale del proprio sfioramento rispetto allo sfioramento del comparto; 4b) se il comparto rispetterà l'obiettivo 2014 complessivo, oppure se tale rispetto sarà certificato dallo Stato: - riduzione ai Comuni inadempienti dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti nell'anno 2016 di un importo pari alla percentuale del 10% della differenza tra il saldo finanziario di competenza mista individuale realizzato (dati conformi al rendiconto) e il saldo obiettivo individuale.

⁴⁶ art. 208, c. 5, d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.

seppur di modesto ammontare, avrebbe dovuto assumere uno specifico provvedimento della Giunta comunale, così come previsto dalle citate disposizioni di legge; a tal fine, non rileva il fatto che l'Ente stesso abbia correttamente provveduto in tal senso, per la successiva annualità.

In merito al secondo argomento oggetto di istruttoria, il Comune ha chiarito che il Revisore, in sede di compilazione dell'apposito quadro del questionario, aveva fornito una risposta negativa interpretando il quesito nel senso che *“per l'anno 2014 nessuna differenza è confluita nell'avanzo vincolato per investimenti”*.

In merito, la Sezione prende atto della rettifica dell'errore commesso in sede di interpretazione e compilazione del questionario, fermo restando il richiamo ad una più puntuale ed attenta redazione dei documenti da parte tanto dell'Amministrazione, quanto dei soggetti responsabili della revisione.

3.7. - Introd

Dall'analisi del questionario è emerso un elemento di criticità, relativo alla mancata conciliazione tra accertamenti ed impegni di spesa per servizi in conto terzi.

L'Ente, in risposta alla richiesta istruttoria, ha chiarito che lo scostamento rilevato (pari ad euro 656,95) è dovuto al rimborso ad altro Comune di una quota di IMU erroneamente versata a favore dell'Ente stesso e contabilizzata in entrata in una voce di bilancio (risorsa 1106) anziché nelle partite di giro.

In merito, preso atto dei chiarimenti forniti e ferma restando l'esiguità dell'importo concernente il rilievo, si richiama l'esigenza di una maggiore attenzione alla corretta gestione di significative voci di bilancio quali le partite riguardanti i servizi in conto terzi e di una più puntuale applicazione delle norme di contabilità, ai fini del rigoroso rispetto del principio di veridicità del bilancio.

3.8. - La Magdeleine

Dall'analisi del questionario è emersa un elemento di criticità, relativo alla mancata conciliazione tra accertamenti ed impegni di spesa per servizi in conto terzi.

L'Ente, in risposta alla richiesta istruttoria, ha chiarito che lo scostamento rilevato in relazione alla predetta voce di bilancio (pari ad euro 60,19), è dovuto a due errori di minimo rilievo

concernenti l'impegno di una somma a titolo di ritenuta erariale e di un trasferimento da parte della Regione Valle d'Aosta, in misura inferiore a quanto previsto.

In merito, preso atto dei chiarimenti forniti e ferma restando l'esiguità dell'importo concernente il rilievo, si richiama l'esigenza di una maggiore attenzione alla corretta gestione di significative voci di bilancio quali le partite riguardanti i servizi in conto terzi e di una più puntuale applicazione delle norme di contabilità, ai fini del rigoroso rispetto del principio di veridicità del bilancio.

3.9. - Pollein

Dall'analisi del questionario è emerso un elemento di criticità relativo alla mancata documentazione dell'adozione di un provvedimento della Giunta finalizzato a vincolare, per l'esercizio 2014, quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada⁴⁷.

In risposta alla richiesta istruttoria, il Comune ha dichiarato che “[...] *pur non avendo adottato alcun provvedimento di Giunta comunale al fine di vincolare, così come previsto dal comma 5, art. 208 del D.Lgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e s.m.i., le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 dello stesso decreto, ha, comunque, stanziato i proventi incassati per interventi di manutenzione connessi al miglioramento della sicurezza stradale*”.

Ad avviso di questa Sezione, l'Ente - nonostante abbia evidenziato l'effettivo impiego dei predetti proventi per interventi di manutenzione stradale - avrebbe dovuto comunque assumere uno specifico provvedimento della Giunta comunale, così come previsto dalle citate disposizioni di legge.

3.10. - Rhêmes-Notre-Dame

Dall'analisi del questionario è emersa una criticità relativa alla mancata documentazione dell'adozione di un provvedimento della Giunta finalizzato a vincolare, per l'esercizio 2014, quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada⁴⁸.

⁴⁷ art. 208, c. 5, d.lgs. n. 285/1992, cit.

⁴⁸ art. 208, c. 5, d.lgs. n. 285/1992, cit.

In risposta alla richiesta istruttoria, il Comune ha confermato che *“non ha adottato alcun provvedimento finalizzato a vincolare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada”*.

Ad avviso di questa Sezione, il Comune è venuto meno all’obbligo, sancito dalle citate disposizioni di legge, di adottare uno specifico provvedimento ai fini della destinazione dei predetti proventi, sebbene questi siano risultati di modesto ammontare.

3.11. - Rhêmes-Saint-Georges

Dall’analisi della documentazione trasmessa dal Revisore dei conti, sono emerse due elementi di criticità.

Il primo di essi concerne lo squilibrio nel rapporto tra le riscossioni (pari a euro 117.861,70) e i pagamenti (pari a euro 87.699,73) nei servizi per conto di terzi in conto competenza.

Il secondo riguarda, invece, l’esternalizzazione di un servizio in merito al quale il Revisore - a commento dell’apposita tabella del questionario relativa alle spese di cui all’ art. 9, c. 28, d.l. n. 78/2010 e ss.mm.⁴⁹ - aveva rilevato che nella spesa predetta erano stati computati gli oneri concernenti *“i professionisti a cui era stato esternalizzato un servizio che avrebbe potuto essere ricoperto da dipendenti”*.

Si rileva, inoltre, il mancato rispetto degli obiettivi relativi al Patto di stabilità per l’anno 2014, fissati dalla Regione Valle d’Aosta per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Quanto alla prima criticità, il Comune, in risposta alla richiesta istruttoria, ha specificato che *“il Comune di Rhêmes-Saint-Georges avendo un codice catastale simile ad altri comuni italiani di medio-grande dimensione, riceve per effetto di errore nella compilazione dei modelli F24 da parte dei contribuenti di tali comuni, rilevanti pagamenti di imposte locali, per lo più IMU, che non sono di competenza del Comune. Le risorse così introitate non essendo di pertinenza dell’Ente, vengono iscritte nelle partite di giro in attesa che pervengano le richieste di rimborso da parte degli interessati”*.

Alla luce di quanto esposto, le criticità in merito evidenziate possano ritenersi superate, senza dar luogo a specifici rilievi, se non il richiamo ad una maggiore attenzione alla corretta gestione di significative voci di bilancio quali le partite riguardanti i servizi in conto terzi, ai fini del rigoroso

⁴⁹ Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), art. 9, comma 28.

rispetto del principio di veridicità del bilancio.

In relazione al secondo argomento oggetto di istruttoria, l'Ente ha confermato che, tra le spese di cui all'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, era stato compreso l'importo relativo al servizio di assistenza per gli adempimenti di carattere fiscale previsti dalla normativa sull'imposta sul valore aggiunto e l'Irap, facendo presente che il servizio stesso era stato affidato ad uno studio professionale, in assenza delle necessarie competenze interne all'Amministrazione.

A tale proposito, è stato ritenuto opportuno procedere ad un supplemento di istruttoria, volto ad accertare la compatibilità della deliberazione predetta con la l.r. n. 6/2014⁵⁰, in base all'art. 19, c. 1, lett. b) che ricomprende la gestione finanziaria e contabile – ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie – nel novero delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzioni tra Comuni stessi⁵¹.

In merito, l'Ente ha precisato che la deliberazione era stata assunta anteriormente all'entrata in vigore della citata normativa regionale: ha fatto presente, inoltre, di aver proceduto ad affidare – mediante apposite determinazioni del Segretario comunale – il predetto servizio a professionisti esterni anche nei due esercizi successivi, poiché l'ambito di Comuni di cui Rhêmes-Saint-Georges fa parte - pur avendo approvato nel termine previsto del 31 marzo 2016 la convenzione attuativa per l'esercizio del servizio in esame - alla data dell'istruttoria non era in condizione di dare attuazione all'accordo, a causa di rilevanti criticità informatiche e di connettività.

Ciò premesso si ritiene che, esaminate le motivazioni fornite dal Comune in relazione al ricorso all'affidamento a professionisti esterni di un servizio di collaborazione fiscale, si possa non dare seguito ai rilievi a suo tempo formulati.

Elementi di criticità emergono dal mancato conseguimento anche nel 2014 (come nei precedenti due esercizi) di uno degli obiettivi per il rispetto del Patto di stabilità, fissati per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti dalle citate deliberazioni della Giunta regionale n. 2184/2013

⁵⁰ Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).

⁵¹ L. r. n. 6/2014, cit., art. 19, c. 1: "I Comuni esercitano obbligatoriamente in ambito sovracomunale, mediante convenzione avente i contenuti di cui all'articolo 20, le funzioni e i servizi inerenti agli ambiti di attività di seguito elencati: a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale; b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali; c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali; d) polizia locale; e) biblioteche".

e n. 1889/2014, consistente nel contenimento del rapporto tra debito ed entrate proprie dell'Ente entro il limite del 407 per cento⁵².

Da ciò consegue l'applicazione nei confronti del Comune stesso, nell'esercizio 2016, delle misure previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 252/2015, consistenti nel divieto di applicazione della previsione dell'art. 23, comma 3, lett. a) del Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, vale a dire della possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti non ripetitive.

La Sezione si riserva, pertanto, in sede di controllo sul Rendiconto per l'esercizio 2016, la verifica circa il puntuale adempimento delle predette misure sanzionatorie.

3.12. - Roisan

Dall'esame della documentazione trasmessa dal Revisore dei conti, sono emersi due elementi di criticità.

Il primo riguarda l'utilizzo dei proventi relativi ai contributi per permessi per costruire che, diversamente da quanto previsto dalla l. r. n. 29/2008⁵³, risultavano totalmente destinati al finanziamento di spesa corrente.

Il secondo, invece, concerne un significativo squilibrio nel rapporto tra le riscossioni (pari a euro 139.977,44) e i pagamenti (pari a euro 327.476,18) nei servizi per conto di terzi in conto competenza.

Quanto al primo argomento oggetto di istruttoria, il Comune ha rettificato l'errore materiale commesso in sede di compilazione di due quadri del questionario, facendo presente che le entrate in questione erano state interamente destinate a spese in conto capitale.

In relazione a ciò, la Sezione ritiene che non sussistano gravi irregolarità e/o criticità, se non un'errata interpretazione e compilazione dei quadri del questionario.

A giustificazione della mancata conciliazione tra riscossioni e pagamenti nei servizi conto terzi in conto competenza, il Comune ha comunicato che lo squilibrio rilevato è da attribuire in parte a

⁵² Nell'esercizio 2014, il rapporto tra debito ed entrate proprie del Comune di Rhemes-Saint Geoges è stato pari al 501,25 per cento, rispetto al limite (407,29 per cento) fissato dalla normativa regionale.

⁵³ Legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 ("Legge finanziaria 2009/2011"), art. 6, comma 9: "*I proventi dei contributi per le concessioni e delle sanzioni ad essi relative di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), possono essere destinati nel limite massimo del 50 per cento al finanziamento di spese correnti e di un ulteriore 25 per cento a spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale*".

pagamenti effettuati per conto dell'Unité des Communes Grand Combin, non ancora rimborsati e, in misura maggiore, al trasferimento di parte del fondo cassa effettuato a favore dell'Istituto di credito che ha acquisito dal 1° gennaio 2015 i servizi di tesoreria; il relativo movimento di fondi è stato regolarizzato nell'anno 2015 con apposita reversale.

In merito, preso atto dei chiarimenti forniti, la Sezione richiama l'esigenza di una maggiore attenzione alla corretta gestione di significative voci di bilancio quali le partite riguardanti i servizi in conto terzi e di una più puntuale applicazione delle norme di contabilità, ai fini del rigoroso rispetto del principio di veridicità del bilancio.

3.13. - Saint-Christophe

Dall'esame del Questionario trasmesso dal Revisore dei conti sono emerse elementi di criticità in merito a due problematiche.

La prima riguarda il rispetto dei limiti di spesa relativi all'assunzione di personale a tempo determinato.

La seconda concerne la consistente differenza rilevata tra l'importo totale dei residui attivi (euro 3.079.148,53) e quello dei residui passivi (euro 10.824.102,80), divario attribuibile in massima parte ai residui in conto capitale, che, al 31 dicembre 2014, ammontavano a euro 950.641,34 per i residui attivi del Titolo IV e a euro 9.163.243,77 per i residui passivi del Titolo II.

In relazione alla prima problematica, il Comune, in risposta alla nota istruttoria, ha fatto pervenire un appropriato supporto documentale, attestando di aver sostenuto, nell'esercizio 2010, una spesa complessiva pari a euro 72.749,28 per l'assunzione a tempo determinato di tre figure professionali e per un totale di 27 mesi. Nell'anno 2014 tale spesa si è ridotta a complessivi euro 17.049,21 relativi all'assunzione di due figure professionali, per un periodo totale di 5 mesi. Risulta, pertanto, rispettato il limite posto dalla normativa regionale⁵⁴.

In merito ai residui attivi di parte corrente, il Comune, ha fatto presente che essi *“sono relativi ad entrate tributarie ed extra-tributarie non ancora incassate. Per l'83,83% sono di provenienza dell'esercizio 2014 e, nel 2015, sono stati riscossi per il 78%. [...] I residui passivi di parte corrente sono per 84,45% di provenienza dell'esercizio 2014 a fronte di spese sostenute e non ancora pagate. Nel 2015 sono stati pagati per il 87,84%”*.

⁵⁴ L.r. n. 18/2013, cit, art. 8, comma 2.

Una differente condizione si riscontra, invece, per i residui di parte capitale che rappresentano l'onere finanziario previsto dall'Ente per portare a termine opere o investimenti già appaltati o programmati, ai quali può far fronte, tanto con trasferimenti e contributi di altri enti, quanto tramite l'accensione di mutui o l'impiego di risorse proprie.

In merito, l'Ente ha evidenziato come *“l'apparente squilibrio tra residui attivi e passivi in conto capitale è dovuto al fatto che gran parte dei residui passivi per opere pubbliche in corso di realizzazione è stato finanziato con entrate proprie costituite principalmente da incasso di oneri di urbanizzazione e dall'alienazione dell'area aeroportuale nel 2010. L'Ente, al verificarsi di disponibilità finanziarie, ha sempre provveduto ad accantonare fondi ai sensi dell'art. 19 del R.R. n.1/99 ma in questi ultimi anni la realizzazione degli investimenti ha subito un brusco rallentamento per permettere all'Ente di rispettare il patto di stabilità regionale che imponeva una drastica riduzione dei pagamenti. [...]. E' in corso il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.lgs 118/11 per effetto del quale tutti i residui verranno rivalutati alla luce dei nuovi principi contabili”*.

A corredo di tali comunicazioni, l'Ente ha fatto pervenire una tabella riassuntiva dei residui passivi del Titolo II, contenente l'elenco degli investimenti.

Tab. n. 1. - Comune di Saint Christophe: riepilogo residui passivi relativi al Titolo II.

INVESTIMENTI FINANZIATI CON RESIDUI AL 31/12/2014	SPESA	ENTRATA CORRELATA ANCORA DA INCASSARE	
ACQUEDOTTO -S.I.I. MANUTENZIONI STRAORDINARIE	78.628,31		
ACQUEDOTTO - S.I.I. - INTERVENTO IN LOC. CERISOLAZ	560.644,25	405.000,00	CONTRIBUTO B.I.M. L.R. 13/08
ACQUEDOTTO - SORRELEY-CHABLOZ-FONTANALLE	425.251,45	281.684,39	FINANZIAMENTO RAVA - FOSPI
ACQUISIZIONE IMMOBILI	28.069,73		
ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI (P.R.G.C., VARIANTI, ECC..)	293,97		
AMPLIAMENTO AREA SPORTIVA	45.744,35		
AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.358,84		
ARREDO BIBLIOTECA	16.648,28		
ARREDO E ATTREZZATURA UFFICI	3.827,77		
ARREDO LOCALI ANNESSI A STRUTTURE SPORTIVE	4.758,98		
ARREDO URBANO	49.451,59		
ATTREZZATURE SUPPORTI INFORMATICI UFFICI	25.810,97		
AUTOMEZZI	3.744,20		
AUTORIMESSE COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	35.703,30		
CALAMITA' NATURALI - INTERVENTI RIPRISTINO TERRITORIO	301,54		
CAPANNONE AEROPORTO	1.970.744,64		
CIMITERO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	113.595,55		
CONTRIBUTI A CONSORZI AGRICOLTURA	65.005,85		
FABBRICATO AREA VERDE CROUX - AMPLIAMENTO	20.694,91		
FABBRICATO AREA SPORTS TRADIZIONALI LOUPS	15.000,00		
FOGNATURA CONDEMINE - IVA	294.430,16		
FOTOVOLTAICO	104.933,52		
II.PP. - AMPLIAMENTO	315.361,09		
PARCHEGGIO SORRELEY - NORD	35.798,48		
PIAZZALE CROUX	371.189,56		
PISTA CICLABILE	35.162,89		
PISTA CICLABILE GERARDIN	378.757,99		
PLATEA STOCCAGGIO LETAME	14.832,24		
RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI	35.109,51		
ROTONDA DI MEYSATTAZ	64.109,72		
SCUOLE - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	5.558,45		
SCUOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	194.069,12		
SCUOLE DI BRET - ANTINCENDIO E BARRIERE ARCH.	94.991,95	2.500,82	FINANZIAMENTO RAVA - FOSPI
SEGNALETICA STRADALE	200.323,19		
STABILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	74.215,13		

Segue tabella 1

STRADA CORT - ADEGUAMENTO	710.762,08		
STRADA COUTATEPPAZ/GRIN	35.717,62		
STRADA LOUPS	445.729,11	228.780,00	CONTRIBUTO COMUNE DI AOSTA
STRADA PALLEIN-ROUYE	770.942,63		
STRADA SENIN/SORRELEY	286.003,99		
STRADE - ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO (DA CONDEMINI E DA BRET)	193.589,54		
STRADE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	433.947,27		
SVILUPPO RURALE - IRRIGAZIONE	474.420,93		
VIABILITA' E PARCHEGGI	120.009,12		
TOTALE	9.163.243,77	917.965,21	

Fonte: Comune di Saint-Christophe.

Inoltre, in esito ad un supplemento di istruttoria, l'Ente ha trasmesso le relazioni trimestrali di cassa relative all'ultimo biennio, dalle quali risulta la seguente situazione:

Tab. n. 2 - Comune di Saint-Christophe: situazione di cassa (marzo 2014-giugno 2016). (valori in euro)

Situazione di cassa	
2014	
31 marzo	8.495.647,85
30 giugno	7.831.546,05
30 settembre	7.689.251,77
31 dicembre	9.027.984,54
2015	
31 marzo	9.094.836,67
30 giugno	8.309.828,84
30 settembre	8.664.269,42
31 dicembre	8.530.146,76
2016	
31 marzo	9.056.955,92
30 giugno	8.728.099,37

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Su tali basi, non parrebbero sussistere problemi di copertura delle spese di investimento: infatti, al 31 dicembre 2014, la differenza tra i residui passivi di parte capitale (Titolo II), pari ad euro 9.163.243,77, e i corrispondenti residui attivi (Titolo IV) pari a euro 950.641,34, risulterebbe

garantita dal fondo cassa, ammontante a euro 9.027.984,54.

Nella fattispecie in esame, come dichiarato dallo stesso Comune, *“la maggior parte dei residui passivi per opere pubbliche in corso di realizzazione è stato finanziato con entrate proprie costituite principalmente da incasso di oneri di urbanizzazione e dall'alienazione dell'area aeroportuale nel 2010”*.

Tale dichiarazione, tuttavia, farebbe pensare che, nella fattispecie, si tratti di meri residui da stanziamento⁵⁵, ossia stanziamenti di spese non impegnate alla chiusura dell'esercizio, che sono state fatte transitare nel conto dei residui e in alcuni casi ivi mantenute per più anni. Tale ipotesi trova conferma in quanto dichiarato dall'Ente stesso circa l'effetto di rallentamento, se non addirittura di blocco dei pagamenti per i lavori già eseguiti dalle imprese conseguente dal Patto di stabilità, l'obbligo di rispetto dei limiti fissati dal quale determina un aumento dei residui passivi e delle giacenze di cassa.

La Sezione si riserva ulteriori valutazioni in relazione alla gestione dei residui da parte dell'Ente, in sede di esame della documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui effettuato al fine del passaggio ai nuovi schemi contabili “armonizzati”.

3.14. - Saint-Nicolas

Dall'analisi del questionario sono emersi due elementi di criticità.

Il primo riguarda l'elevata incidenza dei residui attivi del Titolo I e del Titolo III, anteriori al 2012, rispetto all'avanzo di amministrazione (pari all'86,75%).

Il secondo concerne la mancata conciliazione tra accertamenti ed impegni di spesa per servizi in conto terzi.

Quanto al primo rilievo, i chiarimenti forniti nella risposta alla richiesta non sono risultati esaustivi al fine di chiarire le problematiche relative alle somme mantenute, cancellate, rimosse

⁵⁵ La Ragioneria generale dello Stato, nel proprio portale (<http://www.rgs.mef.gov.it>), sostiene che i residui di stanziamento sono partite che corrispondono a spese previste in bilancio per le quali non si è ancora avuto l'impegno. Si tratta, quindi, di spese già stanziate ma per le quali non è stata ancora delineata la figura del creditore. Attualmente, la formazione di questo tipo di residui è prevista solo per i capitoli di spesa in conto capitale e per alcune particolari tipologie di spese correnti oggetto di norme specifiche. In particolare l'art. 36 del regio decreto 2440/1923 (e successive modificazioni e integrazioni), il quale disciplina l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, stabilisce che i residui per spese in conto capitale non ancora impegnate – c.d. residui di lettera f) – possono essere mantenuti in bilancio non oltre l'esercizio successivo a quello di stanziamento, a meno che non siano iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente; in tal caso il tempo di iscrizione dei residui, è protratto di un anno. I residui di stanziamento diventano economie alla chiusura dell'esercizio successivo al loro stanziamento qualora non vengano impegnati. Stessa disciplina si applica ai residui di stanziamento di parte corrente per i casi previsti dalla normativa vigente”.

nonché quelle iscritte a ruolo. Pertanto, è stato necessario un supplemento di istruttoria in esito al quale l'Ente ha fatto pervenire un'adeguata documentazione dalla quale è risultato che il proficuo impegno che, nell'esercizio 2015 e nella prima parte dell'esercizio 2016, ha consentito la significativa riduzione dei residui attivi vetusti, pari a circa l'80 per cento per il Titolo I ed al 74 per cento per il Titolo III.

Su tali basi, non si riscontrano, in esito alle istruttorie, irregolarità o criticità che possano dar luogo a specifici rilievi.

Per quanto concerne la seconda criticità, la documentazione relativa alla mancata conciliazione tra accertamenti ed impegni di spesa per servizi in conto terzi - annualità 2014 ha chiarito che l'eccedenza rilevata (pari ad euro 240,00) è connessa ad una trattenuta per credito fiscale, accertata erroneamente per due volte nei confronti di personale dipendente.

In merito, preso atto dei chiarimenti forniti e ferma restando l'esiguità dell'importo concernente il rilievo, si richiama l'esigenza di una maggiore attenzione alla corretta gestione di significative voci di bilancio quali le partite riguardanti i servizi in conto terzi e di una più puntuale applicazione delle norme di contabilità, ai fini del rigoroso rispetto del principio di veridicità del bilancio.

4. - Comuni per i quali sono state avviate specifiche istruttorie dalle quali sono emersi profili di irregolarità e/o di criticità, di rilevante entità per i quali si è dato corso a puntuali rilievi.

4.1. - Allein

Dall'esame della documentazione trasmessa dal Revisore dei conti sono emersi elementi di criticità relativi alle fidejussioni concesse a favore di un Consorzio di miglioramento fondiario, operante nel territorio comunale.

Si rileva, inoltre, il mancato rispetto degli obiettivi relativi al Patto di stabilità per l'anno 2014, fissati dalla Regione Valle d'Aosta per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

In relazione al primo argomento oggetto di istruttoria, è opportuno rammentare, in termini generali, che il rilascio della garanzia fidejussoria da parte di un ente locale si qualifica come voce dell'indebitamento, considerato che l'ente stesso, in tal modo, si espone, in caso di insolvenza del

debitore principale, al rischio di escussione della garanzia⁵⁶; alla fattispecie si applica quindi il disposto di cui all'art. 119, c. 8 Cost.⁵⁷ in base al quale la possibilità di un ente locale di ricorrere all'indebitamento (e pertanto, anche di rilasciare garanzie fideiussorie) è limitata alle sole spese di investimento.

Ciò premesso, l'ente stesso, dovendo assicurare - nel rispetto dell'art. 97, c. 1, Cost.⁵⁸ - una sana gestione finanziaria e un equilibrio economico duraturo, nel rilascio delle garanzie predette ha l'obbligo di tenere conto anche della compatibilità delle stesse rispetto all'indebitamento complessivo e dell'ulteriore possibilità di contrarre mutui, sia nell'anno di riferimento, sia in quelli successivi.

A tale proposito, all'art. 207 del TUEL fissa le condizioni e le modalità per il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di aziende dipendenti, consorzi o comunità montane (comma 1), società partecipate di servizi pubblici (comma 2), terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale (comma 3); il comma 4 dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che "gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del medesimo decreto⁵⁹ e non possono impegnare più di un quinto di tale limite".

In relazione a ciò, l'art. 1, c. 119 l. n. 220/2010⁶⁰ prevede tra le condizioni poste alla possibilità di

⁵⁶ La richiamata normativa va, altresì, interpretata congiuntamente alla disciplina civilistica della fideiussione (artt. 1936 c.c. ss), in forza della quale un terzo aggiunge la sua responsabilità a quella del debitore, assumendo un'obbligazione personale e autonoma verso il creditore, di contenuto identico e sullo stesso piano di quella principale. In virtù del rapporto accessorio con l'obbligazione principale, in caso di insolvenza del debitore principale, il fideiussore è esposto al rischio di escussione ed è tenuto al pagamento a seguito di semplice richiesta del creditore.

⁵⁷ Art. 119, c. 8 Cost. : "Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio".

⁵⁸ Art. 97, c.1 Cost.: "Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico".

⁵⁹ D. lgs n. 267/2000, cit. art. 204, ("Regole particolari per l'assunzione di mutui"), c. 1: "Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito."

⁶⁰ L. 13 dicembre 2010, n. 220, ["Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)], art. 1, c. 119: " In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo

ricorrere all'indebitamento il rispetto del Patto di stabilità; conseguentemente, l'art. 31, comma 26, l. n. 183/2011⁶¹ include il divieto di ricorrere all'indebitamento tra le sanzioni previste dal legislatore nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblici fatti propri di anno in anno dal Patto di stabilità.

Per quanto concerne gli Enti locali della Valle d'Aosta, la materia delle fideiussioni era disciplinata all'epoca dal comma 4 dell'art. 47 del citato regolamento regionale n. 1/99⁶², in base al quale *“il limite degli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione è stabilito dal regolamento di contabilità e non può superare il 5 per cento dell'entrata accertata con l'approvazione del rendiconto, relativa ai primi tre titoli per i Comuni ed ai primi due titoli per le Comunità montane ed i Consorzi”*.

Tutto ciò premesso, nella risposta alla nota istruttoria, l'Ente ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 20/2012 con la quale è stata autorizzata una fideiussione presso un istituto di credito, *“in dipendenza del mutuo concesso al Consorzio Miglioramento Fondiario "Mont Saron" con sede in Allein, fino alla concorrenza di € 70.000,00 (settantamila/00) di durata decennale, destinato al finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento del Consorzio di miglioramento fondiario”*.

annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”.

⁶¹ L. 12 novembre 2011, n. 183, [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)], art. 31, c. 26: “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010”.

⁶² Regione autonoma Valle d'Aosta, Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, (“Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta”, art. 47 (“Fideiussione”).

In merito, nel prendere atto che, nella predetta deliberazione, l'Ente ha stabilito di vincolare apposite somme in bilancio, sino all'avvenuta comunicazione da parte dell'istituto bancario del pagamento della rata da parte del Consorzio, si rileva peraltro che i dati di compilazione del questionario⁶³ evidenziano valori non positivi tanto del rapporto tra indebitamento complessivo dell'Ente ed entrate correnti (pari a 111,82 per cento) quanto dell'indicatore relativo alla sostenibilità dell'indebitamento stesso (pari al 14,18 per cento). Su tali basi, sarebbe stato opportuno valutare con maggiore attenzione l'opportunità di assumere un ulteriore impegno debitorio. Nello specifico, inoltre, si rileva che l'indebitamento in esame fa riferimento a spese di gestione e di funzionamento anziché, come stabilito dal citato art. 119 Cost., esclusivamente a spese d'investimento.

Tutto ciò premesso, la Sezione invita il Comune ad assumere sollecitamente e comunque non oltre il corrente esercizio le determinazioni del caso, alla luce di una valutazione globale circa l'indebitamento complessivo, facendo venir meno la garanzia prestata o, quantomeno, modificandone l'oggetto onde conformarlo alle disposizioni normative in materia. Copia dei provvedimenti assunti in adempimento di tali prescrizioni dovrà essere trasmessa a questa Sezione.

Al quadro non positivo fin qui descritto si associano le problematiche relative al mancato conseguimento da parte dell'Ente dell'obiettivo fissato dalla Regione Valle d'Aosta per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ai fini del rispetto del Patto di stabilità nell'anno 2014. Dalla relazione del Revisore si evince, infatti, che, nonostante l'oggettiva riduzione di numerose voci di spesa (quali, in particolare: studi e consulenze, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, missioni, formazione), nel 2014, come già nei precedenti due esercizi, il rapporto tra debito ed entrate proprie dell'Ente (501,20 per cento) è risultato superiore rispetto al limite (407,29 per cento) fissato dalle citate deliberazioni della Giunta regionale n. 2184/2013 e n. 1889/2014.

Da ciò consegue l'applicazione nei confronti del Comune, nell'esercizio 2016, delle misure previste dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 252/2015, consistenti nel divieto di applicazione dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti non ripetitive.

⁶³ La tabella 3.2 dal Questionario Siquel riporta soltanto gli oneri finanziari relativi all'indebitamento dell'Ente e non anche quelli riconducibili alle garanzie concesse.

La Sezione si riserva, pertanto, in sede di controllo sul Rendiconto per l'esercizio 2016, la verifica circa il puntuale adempimento delle predette misure sanzionatorie.

4.2. - Bard

Dall'esame della relazione trasmessa dal Revisore dei conti sono emersi elementi di criticità a riguardo di tre questioni.

La prima concerne l'applicazione dell'avanzo di amministrazione relativo al 2013: infatti, tanto la nota inserita in calce alla tabella 1.5 del questionario, quanto la relazione del Revisore hanno evidenziato che, nell'ambito dell'esercizio 2014, il predetto avanzo pari sarebbe stato applicato per euro 346.030,29, ammontare superiore a quanto accertato con il rendiconto 2013 (pari a euro 313.122,28).

Una seconda questione è rappresentata dal rilevante ammontare di residui attivi del Titolo I e del Titolo III, costituiti in anni precedenti il 2010.

Il terzo elemento di criticità si riscontra, infine, in relazione all'indicatore di deficitarietà relativo al personale, superiore al valore di soglia previsto.

Quanto alla prima delle problematiche oggetto di istruttoria, l'esame della documentazione trasmessa dall'Ente ha consentito di rilevare che, a fronte dell'erronea applicazione dell'avanzo di amministrazione 2013, nell'ambito del risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2014 (pari a 174.620,29), l'Ente ha provveduto a vincolare la somma di euro 32.908,01, assumendo, inoltre, l'impegno a procedere alla regolarizzazione dell'errore predetto "come minore entrata in fase di rendiconto 2015".

In merito, la Sezione ribadisce che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione in misura superiore rispetto a quello effettivamente accertato è da considerarsi quale irregolarità grave che avrebbe dovuto essere oggetto non solo di una tempestiva segnalazione ma di una puntuale verifica da parte del Revisore.

Tutto ciò premesso, la Sezione invita il Comune, ove non già adottati, ad assumere sollecitamente e comunque non oltre il corrente esercizio le determinazioni del caso, trasmettendo a questa Sezione copia dei relativi provvedimenti.

Quanto al secondo argomento, la documentazione trasmessa dal Revisore contabile in risposta alle note istruttorie ha consentito di ricostruire il quadro della gestione dei residui rilevati al 31

dicembre 2013, relativi ai titoli I e III (pari rispettivamente a euro 10.877,54 e a euro 12.096,16, per un totale di euro 22.973,70).

In merito, nell'annualità 2014, non si riscontrano riscossioni, cancellazioni o stralci; anche le iscrizioni a ruolo ammontano a valori minimi (124,00 euro), né risulta prudenzialmente vincolata quota parte dell'avanzo di amministrazione per crediti di dubbia esigibilità. Il quadro 1.10.9 del questionario ha posto in luce, inoltre, difficoltà nella riscossione di alcune voci di entrata (Tarsu-Tares-Tari per euro 76.911,93, proventi acquedotto per euro 9.191,06, canoni di depurazione per euro 9.090,25, fitti attivi per euro 20.173,81 e sanzioni per violazione al codice della strada per euro 1.303,48); conseguentemente, a fine esercizio il valore complessivo dei residui attivi dei Titoli I e III è risultato pari, rispettivamente, a euro 110.400,59 e a euro 42.978,93.

Dai dati forniti dall'Ente, segnali positivi si riscontrano nell'esercizio 2015 nel corso del quale la riscossione dei residui attivi del Titolo I, infatti, è stata pari al 53,89 per cento; in sede di riaccertamento, si è proceduto anche all'eliminazione di residui ritenuti inesigibili pari al 23,38 per cento; di assai minor portata, invece, è risultata la riscossione dei residui attivi del Titolo III, pari al 9,44 per cento e il relativo riaccertamento, a seguito del quale sono stati eliminati crediti per il 14,48 per cento del valore iniziale.

La documentazione trasmessa, inoltre, ha evidenziato che l'Ente ha proceduto a partire dall'esercizio 2016 (cioè all'atto del passaggio alla contabilità "armonizzata") alla costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, voce che non solo risponde ad un oggettivo principio di prudenza ma è orientato nel senso di una più veritiera e corretta rappresentazione del potenziale rischio di inesigibilità insita nei residui attivi e, quindi, dell'avanzo di amministrazione.

In proposito, pur valutando positivamente l'attività di riscossione e cancellazione compiuta, la Sezione ritiene opportuno comunque richiamare il Comune ad un ulteriore, diretto⁶⁴ impegno nella gestione e nella riscossione dei residui.

Il terzo oggetto delle richieste istruttorie ha riguardato il rapporto tra la spesa del personale ed il volume delle entrate correnti, indicatore di deficitarietà⁶⁵ che, pur non trovando diretta applicazione per gli enti locali della Valle d'Aosta, è parso utile calcolare, utilizzando i dati del

⁶⁴ In merito, il Revisore in risposta alla nota istruttoria aveva fatto presente che "il Comune ha ritenuto in alcuni casi, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, di affidare ad un legale l'incarico di recupero crediti, al fine di cercare di addivenire a soluzioni di rateizzo e rientro [...].

⁶⁵ D.M. 18 febbraio 2013, Allegato B - Parametri obiettivi per i Comuni - n. 6.

questionario, al fine di verificare eventuali situazioni di criticità: in effetti, per quanto concerne il Comune in esame, il relativo dato è risultato pari al 44,06 per cento, al di sopra, cioè, del valore soglia (pari al 40 per cento) previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

A tale proposito, il Revisore del Comune, in risposta alla richiesta istruttoria, ha fatto presente di essere incorso in un errore di trascrizione dei dati, specificando che *“in merito al calcolo dell’indicatore di deficitarietà risulta da rendiconto 2014 una spesa per il personale di euro 209.921,87, che, rettificata aggiungendo le spese per la convenzione di segreteria e diminuita dei rimborsi per convenzioni di UTC e Polizia locale diventa pari ad euro 210.281,52. A ciò vanno aggiunti nella vostra analisi euro 17.549,91 di IRAP, ai quali deve essere sottratto l’importo IRAP per gli amministratori pari ad euro 3.745,45. Rapportando tale dato alle entrate correnti si ottiene un risultato inferiore al limite del 40%, [...]”*.

In base ai dati corretti, l’indicatore in esame si attesta al 37,05 per cento, quindi al di sotto della soglia di attenzione prevista dal citato decreto ministeriale; risulta, conseguentemente, superato il rilievo avanzato in sede istruttoria.

Si ritiene comunque opportuno raccomandare un monitoraggio costante della voce relativa al personale, al fine di non determinare effetti distorsivi nell’ambito della spesa di natura corrente.

4.3. - Courmayeur

Dall’esame del Questionario trasmesso dal Revisore dei conti sono emersi elementi di criticità a riguardo di tre questioni.

La prima riguarda la mancata adozione del provvedimento della Giunta comunale finalizzato a vincolare, per l’esercizio 2014, quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della strada⁶⁶.

La seconda concerne il rilevante ammontare dei residui attivi risalenti ad anni anteriori al 2010.

La terza è relativa alla concessione di fidejussioni a favore di organismi partecipati.

In merito al primo argomento, il Comune, in risposta alla richiesta istruttoria, ha dichiarato che *“La Giunta comunale non ha provveduto ad approvare la deliberazione [...] di determinazione delle quote da destinare alle finalità di cui all’art. 208, comma 4 del Codice della Strada; è stato comunque verificato il rispetto dei vincoli di destinazione ivi stabiliti”*.

⁶⁶ Art. 208, c. 5, d.lgs. n. 285/1992, cit.

A tale proposito, si ritiene che la semplice dichiarazione di verifica del rispetto dei vincoli di destinazione - a maggior ragione in considerazione del rilevante importo accertato, nell'esercizio 2014, per le suddette sanzioni (pari a euro 176.478,58) - non possa risultare sufficiente a fronte di una disposizione legislativa che, invece, imponeva al Comune l'obbligo di adottare una specifica deliberazione.

La seconda questione posta in sede istruttoria riguarda il rilevante ammontare dei residui attivi del Titolo I e del Titolo III costituiti in anni precedenti il 2010 (pari, rispettivamente a euro 252.645,50 e a euro 177.995,63, per un totale di euro 430.641,13); in merito, nell'esercizio 2014 non si è provveduto ad adeguate riscossioni, né a cancellazioni o iscrizioni a ruolo né, tantomeno, a vincolare quota parte dell'avanzo di amministrazione in un fondo per crediti di dubbia esigibilità.

In risposta alla nota istruttoria, il Comune ha fatto presente che *“nella compilazione del quadro 1.10.2 [del questionario] sono stati considerati iscritti in contabilità mediante ruoli unicamente gli accertamenti relativi alla TARSU e relativa addizionale (risorse 121201 e 121202) la cui riscossione avviene mediante ruoli fin dall'origine e non le iscrizioni a ruolo coattivo conseguenti al mancato pagamento di altri importi accertati. Si è peraltro riscontrata, per mero errore materiale, un'errata compilazione del quadro in argomento [...]. In merito al mancato vincolo di una quota parte dell'avanzo di amministrazione, lo stesso è dovuto al fatto che la normativa contabile applicabile agli enti locali valdostani non prevede l'iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nella parte spesa del bilancio”*⁶⁷.

A corredo di quanto comunicato, l'Ente ha, inoltre, fornito l'elenco dei residui attivi costituiti in anni precedenti all'esercizio 2010, con aggiornamento degli stessi alla data del 31 maggio 2016, nonché copia delle determinazioni di riaccertamento ordinari dei residui per i rendiconti 2014 e 2015.

⁶⁷ A tale specifico proposito, è opportuno rilevare che, effettivamente, la normativa contabile regionale vigente per gli enti locali della Valle d'Aosta fino al 2015 non imponeva la costituzione di tale accantonamento: peraltro la nota del Presidente della Regione del 25 giugno 2014 – inviata ai Comuni e Comunità montane (ora Unités des Communes) nella prospettiva dell'ormai prossimo passaggio ai principi ed alle metodologie correlati all'armonizzazione dei sistemi contabili - invitava “a prevedere, a partire già dall'esercizio finanziario in corso, l'iscrizione a titolo sperimentale, nella parte spesa del bilancio di previsione, del fondo svalutazione crediti”, con la puntualizzazione che “il fondo [predetto] ha l'importante funzione di fronteggiare possibili perdite su crediti accertati e non riscossi in quanto divenuti parzialmente o totalmente inesigibili e, quindi, di arginare il problema del rapporto tra gli accertamenti delle entrate e gli effettivi incassi che sui medesimi si realizzano, al fine di preservare la corretta gestione e la solidità finanziaria dell'ente e di non alterare la veridicità del risultato di amministrazione”.

Tab. n. 3 – Comune di Courmayeur: riscossione dei residui attivi anteriori al 2010 (gennaio 2014-maggio 2016).
(valori in euro)

Titolo	Oggetto capitolo	Annotazioni	Importo al 31/12/2014	Riscossioni 2015	Importo al 31/12/2015	Riscossioni 2016	Residuo al 31/05/2016	Motivazione del mantenimento
I	RIS 1201 - TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.)	RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARIO	152.231,50	4.030,27	148.201,23	8.068,17	140.133,06	Art. 179 DLGS 267/2000 (TUEL)
I	RIS 1202 - ADDIZIONALE ERARIALE SU TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI	RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARIO	91.696,66	795,58	90.901,08	1.180,40	89.720,68	Art. 179 DLGS 267/2000 (TUEL)
III	RIS 3107 - PROVENTI ASILO NIDO	EMISSIONE RUOLO COATTIVO	553,88	-	553,88	-	553,88	Art. 179 DLGS 267/2000 (TUEL)
III	RIS 3117 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO	EMISSIONE RUOLO COATTIVO	27.089,96	41,65	27.048,31	26,44	27.017,98	Art. 179 DLGS 267/2000 (TUEL)
III	RIS 3118 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	EMISSIONE RUOLO COATTIVO	35.206,44	-	35.206,44	-	35.206,44	Art. 179 DLGS 267/2000 (TUEL)
III	RIS 3120 - PROVENTI USO DISCARICA COMUNALE	EMISSIONE RUOLO COATTIVO	20.907,82	-	20.907,82	-	20.907,82	Art. 179 DLGS 267/2000 (TUEL)
III	RIS 3201 - FITTIREALI DI FABBRICATI	EMISSIONE RUOLO COATTIVO	53.837,45	-	53.837,45	-	53.837,45	Art. 179 DLGS 267/2000 (TUEL)
III	RIS 3202 - FITTIREALI DI FONDI RUSTICI	EMISSIONE RUOLO COATTIVO	11.677,75	-	11.677,75	-	11.677,75	Art. 179 DLGS 267/2000 (TUEL)
III	RIS 3205 - PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	EMISSIONE RUOLO COATTIVO	349,64	-	349,64	-	349,64	Art. 179 DLGS 267/2000 (TUEL)
III	RIS 3506 - RIMBORSO SPESE DA LOCATARI DI IMMOBILI COMUNALI	EMISSIONE RUOLO COATTIVO	9.722,47	-	9.722,47	-	9.722,47	Art. 179 DLGS 267/2000 (TUEL)
III	RIS 3507 - INTROITTE RIMBORSI DIVERSI		4.473,43	-	4.473,43	-	4.473,43	Art. 179 DLGS 267/2000 (TUEL)
III	RIS 3508 - CONTRIBUTO TESORERIA PER INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE, ECC.		2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	Art. 179 DLGS 267/2000 (TUEL)
III	RIS 3509 - INTROITO IVA SU RUOLO ACQUEDOTTO	EMISSIONE RUOLO COATTIVO	4.271,18	-	4.271,18	-	4.271,18	Art. 179 DLGS 267/2000 (TUEL)
TOTALE			414.018,18	4.867,50	409.150,68	9.275,01	399.871,78	

Fonte: elaborazione Corte dei Conti.

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che solo poco più del 40 per cento dei residui in esame era stato mantenuto in carico all'Ente mentre la restante parte era gestita da un concessionario; inoltre, la percentuale di riscossione dei residui attivi vetusti iscritti nel rendiconto 2014 tanto relativi al Titolo I (pari al 5,77 per cento), quanto al Titolo III (pari allo 0,04 per cento) è risultata del tutto insufficiente, con ciò evidenziando una gestione non accurata dei crediti predetti.

L'elevata consistenza dei residui attivi vetusti, l'assenza di una valida motivazione per il mantenimento in bilancio e la scarsa capacità di riscossione avrebbero quanto meno dovuto indurre il Comune ad effettuare un'adeguata operazione di valutazione circa l'eventuale cancellazione almeno di una parte degli stessi e la costituzione di un apposito fondo svalutazione crediti.

A tale specifico proposito, corre l'obbligo di richiamare il monito che, in materia, questa Sezione aveva rivolto ad alcuni Comuni della Regione (tra cui anche quello di Courmayeur) nella

deliberazione n. 12/2013⁶⁸. In quella sede, la Sezione stessa aveva rilevato come la presenza in bilancio di una quota rilevante di residui attivi vetusti di dubbia esigibilità possa falsare la formazione e l'attendibilità dell'avanzo di amministrazione, ribadendo che *“il punto 101 del nuovo principio contabile n. 3 indica, infatti, che i crediti di dubbia esigibilità possano essere alternativamente: e) mantenuti nel conto del bilancio a condizione che sia vincolata una corrispondente parte dell'avanzo d'amministrazione e che sia rilevato nel conto economico nell'area straordinaria un accantonamento per svalutazione crediti; f) stralciati dal conto del bilancio”*.

Nella successiva deliberazione n. 17/2014⁶⁹ si suggeriva inoltre di *“procedere ad una completa e accurata ricognizione dell'effettiva sussistenza dei titoli in ragione dei quali tali residui sono stati riportati negli anni e di effettuare una concreta ricognizione dell'effettivo grado di attuale riscuotibilità di tali residui. In tal modo, peraltro, sarà anticipato un adempimento che sarà reso obbligatorio dalla prossima riforma della contabilità pubblica”*.

Tali indicazioni non risultano essere state osservate da parte dell'Ente, fatto salvo per quanto concerne la costituzione del fondo svalutazione crediti, in relazione al quale, in una successiva nota, il Comune ha informato che *“in sede di riaccertamento straordinario dei residui si è provveduto ad accantonare, ai sensi dell'art. 167, comma 2, d. lgs. 267/2000, una quota dell'avanzo di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad Euro 514.998,66, somma corrispondente al totale dei residui attivi aventi anzianità superiore al quinquennio rimasti da riscuotere”*.

In merito, la Sezione - valutando del tutto insufficiente l'attività di riscossione e cancellazione compiuta - invita il Comune ad un ulteriore, diretto impegno nella gestione dei residui, riservandosi di valutare gli effettivi esiti della predetta attività, in particolare in sede di esame della documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui stessi, effettuato al fine del passaggio ai nuovi schemi contabili *“armonizzati”*.

Con riguardo, infine, alla criticità relativa alla concessione di fidejussioni a favore di propri organismi partecipati, l'Ente, nella citata risposta alla richiesta istruttoria, ha confermato di aver

⁶⁸ Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste, deliberazione 27 giugno 2013, n. 12, (“Relazione sugli esiti della prima analisi dei questionari relativi ai rendiconti 2011 e ai bilanci di previsione 2012 dei Comuni della Valle d'Aosta”).

⁶⁹ Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste, deliberazione 27 ottobre 2014, n. 17, (“Relazione sugli esiti dell'analisi dei questionari relativi ai rendiconti 2012 e delle partecipazioni societarie dei comuni della Valle d'Aosta”).

concesso, nel periodo 2000-2014, garanzie di tal genere a favore della società *in-house* “Centro Servizi Courmayeur”, trasmettendo le relative deliberazioni del Consiglio comunale (tabella n. 4).

Tab. n. 4 – Comune di Courmayeur: garanzie fideiussorie prestate a favore della soc. Centro Servizi Courmayeur (2000-2014).
(valori in euro)

Anno erogazione mutuo	Soggetto che ha erogato il mutuo	Motivazioni mutuo e durata	Importo della fideiussione a carico del Comune (come da delibere del consiglio comunale)	Importo garantito al 31/12/2014	Importo garantito al 31/12/2015
2000	CRT	Mancano motivo e durata	lire 65.000.000, poi estesa, a fine anno, a lire 117.000.000	/	/
2001	CRT	Manca motivo Mutuo decennale	lire 1.200.000.000, poi estesa, a fine anno, a euro 866.098,22	/	/
2004	CRT	Investimento: acquisto attrezzatura Manca durata	euro 248.768	/	/
2010	Unicredit	Mancano motivo e durata	euro 645.000 *	/	/
2011	Unicredit	Mancano motivo e durata	euro 930.000* (sostituisce quella del 2010)	/	/
2012	Unicredit	Mancano motivo e durata	euro 780.000* (sostituisce quella del 2011)	/	/
2012	BCCV	Investimento Manca durata	euro 500.000	500.000	222.199,59
2014	Unicredit	Mancano motivo e durata	euro 588.000 (sostituisce quella del 2012)	588.000	232.734,00
TOTALE				1.088.000	454.933,598

*sono intervenute delle dilazioni nel rimborso concesse in applicazione di misure anticrisi approvate da norme regionali.
Fonte: elaborazione Corte dei conti sulla base di informazioni fornite dal Comune di Courmayeur.

In proposito, il Comune stesso, in esito ad un supplemento di istruttoria, ha precisato che sono attualmente in essere due fideiussioni: *“la prima è relativa ad un’unica operazione di finanziamento, mentre la seconda, è articolata in tre operazioni di finanziamento, una apertura di credito, oltre all’utilizzo della carta di credito e ad una fideiussione prestata dalla banca stessa a favore di Cva”*. La tabella n. 5 riporta i dati relativi alle predette operazioni di finanziamento:

Tab. n. 5 – Comune di Courmayeur: garanzie fideiussorie in essere a favore della soc. Centro Servizi Courmayeur.
(valori in euro)

Banca	Operazione	Durata	Finalità	Importo dichiarato nel Siquel al 31/12/2014	Importo residuo al 31/12/2015
Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.C.p.A.	Finanziamento	Durata 84 mesi 24/10/2012-24/10/2019	Lavori riqualificazione e ristrutturazione Forum Sport Center	500.000	222.199,59
UniCredit S.p.A.	Finanziamento	Durata 84 mesi 30/09/2010-30/06/2017	Acquisto attrezzature (messa a norma e acquisto sistema gestione parcheggio Piazzale Monte Bianco)	588.000	232.734,00
UniCredit S.p.A.	Finanziamento	Durata 84 mesi 31/05/2011-28/02/2018	Acquisto attrezzature (messa a norma parcheggi Viale Monte Bianco e Tzan de Bla e acquisto sistema gestione parcheggio Viale Monte Bianco)		
UniCredit S.p.A.	Finanziamento	Durata 84 mesi 30/04/2013-31/03/2020	Acquisto attrezzature (acquisto sistema proiezione digitale cinema)		
UniCredit S.p.A.	Apertura di credito				
UniCredit S.p.A.	Utilizzo carte di credito				
UniCredit S.p.A.	Fideiussione verso CVA				
TOTALE				1.088.000	454.933,59

Fonte: elaborazione Corte dei conti sulla base di dati forniti dal Comune di Courmayeur.

In relazione alla richiesta istruttoria volta a conoscere l'ammontare degli interessi passivi maturati, nel 2014 e nel 2015, sulle operazioni di indebitamento di CSC srl garantite dallo stesso, il Comune ha precisato che *“dai bilanci della società CSC srl chiusi al 31/12/2014 e 31/12/2015 [...] rispettivamente euro 23.108,00 e euro 17.559,00 sono riferibili a oneri finanziari relativi a operazioni oggetto di garanzia fideiussoria. A ciò occorre aggiungere che i finanziamenti in oggetto beneficiano di convenzioni Confidi, e che, pertanto, annualmente godono di una decontribuzione a parziale riduzione dell'onere finanziario sostenuto. Per gli anni 2014 e 2015 la società ha imputato per competenza, rispettivamente, gli importi di euro 3.650,00 e euro 3.000,00 (ricompresi alla voce "C16d proventi finanziari diversi dai precedenti") che vanno, pertanto, a ridurre l'onere finanziario come sopra indicato. Il Confidi Valle d'Aosta risulta avere erogato effettivamente per l'anno 2014 (nel corso*

dell'anno 2015) euro 4.851,78, mentre non ha ancora deliberato alla data odierna l'importo da riconoscere di competenza del 2015”.

Quanto alle motivazioni delle frequenti operazioni di sostituzione delle fideiussioni esistenti l'Ente ha dichiarato che *“queste si rendono necessarie a seguito della richiesta da parte dell'Istituto di Credito in occasione del riesame degli affidamenti in essere garantiti dall'Amministrazione comunale”*.

In merito, nel richiamare il quadro normativo generale e le disposizioni vigenti per gli enti locali della Valle d'Aosta in materia di concessione di fideiussioni già illustrati in altro paragrafo della relazione⁷⁰, si rileva che nè dalla specifica tabella del questionario⁷¹ né dalla documentazione trasmessa è stato possibile riscontrare la sussistenza di accantonamenti a copertura finanziaria della garanzia ed a prudenziale tutela degli equilibri di bilancio.

Inoltre, in base a quanto emerso dal complesso della documentazione stessa, le predette garanzie non sono prestate esclusivamente in relazione a spese di investimento – come prescritto dal citato art. 119, c. 8 Cost. – ma riguardano anche spese correnti della Società partecipata. In particolare, alcune clausole della fideiussione da ultimo rilasciata prevedono, anche la possibilità per la Società garantita di attivare operazioni bancarie di qualsiasi natura (quindi anche al di fuori di operazioni di investimento), nonché un'apertura di credito e l'utilizzo di carte di credito.

Tutto ciò premesso, la Sezione invita il Comune ad assumere sollecitamente e comunque non oltre il corrente esercizio le determinazioni del caso, alla luce di una complessiva valutazione circa l'indebitamento complessivo, facendo venir meno la garanzia prestata o, quantomeno, modificandone l'oggetto onde conformarlo alle disposizioni normative in materia, trasmettendo a questa Sezione copia dei provvedimenti assunti in adempimento di tali prescrizioni.

4.4. - Doues

Dall'esame del questionario trasmesso dal Revisore dei conti sono emersi elementi di criticità relativi a due problematiche.

In primo luogo, sono state riscontrate discordanze tra gli importi e le modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione 2013 all'esercizio 2014 come risultanti dalla compilazione dei quadri 1.1, 1.5.3 e 1.9 del questionario nonché dalla relazione del Revisore e dal certificato

⁷⁰ Cfr.: *supra*, par. 4.1.

⁷¹ La tabella citata dà conto esclusivamente degli oneri finanziari relativi all'Ente stesso e non anche alle garanzie concesse.

consuntivo presente nella Banca dati del Ministero dell'interno.

Il secondo argomento oggetto di istruttoria è stata la verifica dell'applicazione, a valere sull'esercizio 2014, delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2012 stabilite per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti dalla Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 2184/2013. Tali sanzioni consistevano nel divieto di utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive.

E' stato rilevato, inoltre, il mancato rispetto degli obiettivi relativi al Patto di stabilità per l'anno 2014, fissati dalla Regione Valle d'Aosta per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Quanto all'avanzo di amministrazione applicato all'esercizio 2014, il Comune, in risposta alla nota istruttoria, ha chiarito che *“nel questionario - quadro 1.9 e nel certificato consuntivo, per mero errore materiale, è stato indicato un importo pari a € 174.000,00 corrispondente all'avanzo applicato all'esercizio 2013; si conferma che l'importo dell'avanzo di amministrazione applicato all'esercizio 2014 è pari a € 212.000,00”*. Tale dato corrisponde a quello riportato nei quadri 1.5.3. e 1.9 del Questionario stesso. Ciò premesso, è stato chiesto all'Ente di procedere alla correzione degli errori ed alla sostituzione del questionario, adempimento cui si è dato seguito il 1° luglio 2016.

In relazione alla verifica dell'applicazione al bilancio 2014 delle sanzioni previste dalla normativa regionale a seguito del mancato rispetto del Patto di stabilità 2012 – consistenti, come detto, nel divieto dell'impiego dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti non ripetitive – la documentazione trasmessa dall'Ente, in risposta alla nota istruttoria, ha evidenziato che l'avanzo predetto è stato utilizzato per un ammontare complessivo pari ad euro 212.000, di cui la parte più consistente (pari ad euro 147.000) è stata legittimamente destinata all'estinzione anticipata di un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 23, c. 3, r.r. n. 1/1999⁷² ed al rimborso allo Stato del maggior gettito Imu relativo agli anni 2013 e 2014 (per euro 35.000).

La Sezione ritiene, invece, non conforme alle disposizioni regionali l'impiego di quote dell'avanzo predetto per una finalità quale lo sgombero della neve nella stagione invernale (per euro 30.000) che, essendo classificabile “tra le spese correnti non ripetitive”, ricade nel divieto di cui alla citata deliberazione della Giunta n. 2181/2013.

⁷²R.r. n. 1/99, cit. art. 23, c.3 “L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per le spese correnti è possibile: a) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive; b) per le altre spese correnti, solo in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 28”.

Altra questione oggetto di istruttoria ha riguardato il mancato conseguimento nel 2014 (come nei precedenti due esercizi) dell'obiettivo fissato dalla Regione Valle d'Aosta per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ai fini del rispetto del Patto di stabilità, consistente nel contenimento del rapporto tra debito ed entrate proprie dell'Ente entro il limite del 407 per cento⁷³ stabilito dalle citate deliberazioni della Giunta regionale n. 2184/2013 e n. 1889/2014.

Da ciò consegue l'applicazione nei confronti del Comune, nell'esercizio 2016, delle misure previste dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 252/2015; esse, come detto, consistono nel divieto di applicazione della previsione dell'art. 23, comma 3, lett. a) del Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, vale a dire della possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti non ripetitive.

La Sezione si riserva, pertanto, in sede di controllo sul Rendiconto per l'esercizio 2016, la verifica circa il puntuale adempimento delle predette misure sanzionatorie.

4.5. - Fénis

Dall'esame della documentazione trasmessa dal Revisore dei conti elementi di criticità sono emersi in merito alla conformità rispetto alla normativa regionale in materia⁷⁴, dell'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato; in relazione a ciò, è stato richiesto all'Ente di fornire ulteriori elementi di valutazione.

In proposito, nella risposta alla nota istruttoria, il Comune ha fatto presente di aver proceduto alla copertura di un posto organico vacante, avvalendosi della procedura di mobilità di cui al citato art. 8, comma 1, l.r. n. 18/2013, facendo presente altresì, che tale procedura aveva riguardato un dipendente avente qualifica professionale inferiore rispetto al posto disponibile e che solo successivamente si era provveduto ad adeguare la pianta organica rispetto alla nuova dotazione di personale.

Ciò premesso, la Sezione rileva la gravità dell'irregolarità posta in essere dall'Ente: infatti, stante

⁷³ Nell'esercizio 2014, il rapporto tra debito ed entrate proprie del Comune di Doues è stato pari al 447,94 per cento, rispetto al limite del 407,29 per cento fissato dalla normativa regionale.

⁷⁴ L'art. 80, comma 2, lett. b1), del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta stabilisce che *“le Amministrazioni nell'ambito del comparto, possono coprire i posti vacanti mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni del comparto che rivestano la posizione corrispondente nel sistema classificatorio”*.

l'insufficiente livello di inquadramento del dipendente del quale si procedeva all'assunzione, sarebbe stato possibile dare legittimamente corso alla procedura predetta solo dopo aver adottato le opportune modificazioni della pianta organica.

4.6. - Morgex

Dall'esame della relazione del Revisore dei conti sono emerse elementi di criticità in merito alla concessione di fideiussioni a favore di propri organismi partecipati.

Nella nota di risposta alla richiesta istruttoria, corredata delle deliberazioni del Consiglio comunale, il Comune ha dichiarato di aver concesso alcune garanzie fideiussorie, nel periodo 2000-2005, a favore della società partecipata "Le Brasier s.r.l.", società mista a responsabilità limitata⁷⁵ costituita nel 1997 per progettare, costruire e gestire un impianto di teleriscaldamento nel territorio comunale. La tabella n. 6 riporta nel dettaglio le fideiussioni concesse a favore della suddetta società.

⁷⁵ L'Amministrazione comunale, al momento delle citate concessioni, deteneva una quota di partecipazione pari al 31% del capitale sociale, completavano l'assetto societario la Sea s.r.l., con il 49%, e la Cva s.p.a., con il 20%. Attualmente la quota di partecipazione del Comune risulta ridotta al 15,48%.

Tab. n. 6 – Comune di Morgex: garanzie fideiussorie prestate a favore della soc. Le Brasier s.r.l. (2000-2014).
(valori in euro)

Anno erogazione mutuo	Soggetto che ha erogato il mutuo	Motivazioni mutuo e durata*	Importo totale della fideiussione	Importo pro quota Comune	Importo residuo garantito dal Comune al 31/12/2014	Importo residuo garantito dal Comune al 31/12/2015
2000	Finaosta spa	Mutuo decennale per fronteggiare esigenze di liquidità	569.238,79	176.464,02	22.833,50	/
2001	Finaosta spa	Mutuo decennale finalizzato a sostenere le spese per l'ultimazione dell'impianto di termovalorizzazione	893.057,27	276.847,75	68.157,72	68.157,72
2003	Banca di credito cooperativo valdostana	Mutuo quindicennale finalizzato a ridurre l'apertura di credito e a far fronte a spese ordinarie	660.000,00	204.600,00	72.102,00	60.256,00
2005	Banca di credito cooperativo valdostana	Mutuo decennale per investimenti	2.079.000,00	644.490,00	410.217,00	359.084,00
2005	Banca di credito cooperativo valdostana	Prefinanziamento rimborsato contemporaneamente all'erogazione del mutuo sopraelencato	550.000,00	170.500,00	/	/
TOTALE					573.310,22	487.497,72

*sono intervenute delle dilazioni nel rimborso concesse in applicazione di misure anticrisi approvate da norme regionali.

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Il Revisore dei conti, in riscontro al supplemento di istruttoria volto ad acquisire ulteriori informazioni circa le operazioni di indebitamento della Società partecipata garantite con fideiussione dal Comune, ha trasmesso i piani di ammortamento dei mutui in essere, dai quali sono stati desunti i seguenti dati (tabella n. 7):

Tab. n. 7 – Comune di Morgex: garanzie fideiussorie in essere a favore della soc Le Brasier s.r.l. (2000-2014)
(valori in euro)

Istituto di credito Anno del mutuo	Importo iniziale	Quota capitale 2014	Interessi 2014	Importo rata 2014	Quota capitale 2015	Interessi 2015	Importo rata 2015	Capitale residuo al 31/12/2015
Finaosta Anno 2000	517.489,81	66.960,40	4.185,03	71.145,43	-	-	-	0,00
Finaosta Anno 2001	811.870,25	-	-	-	97.192,32	11.293,00	108.485,32	102.683,69
BCCV Anno 2003	600.000,00	46.024,32	3.861,41	49.885,73	47.037,65	2.623,17	49.660,82	137.442,55
BCCV Anno 2005	1.890.000,00	149.952,36	56.540,30	206.492,66	-	49.492,54	49.492,54	1.053.032,73
TOTALE		262.937,08	64.586,74	327.523,82	144.229,97	63.408,71	207.638,68	1.293.158,97

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

In merito, si richiama il quadro normativo generale e le disposizioni vigenti per gli enti locali della Valle d'Aosta in materia di concessione di fideiussioni già illustrati in altro paragrafo della relazione⁷⁶, riscontrando che, anche nel caso in esame, le garanzie fideiussorie rilasciate da parte dell'Ente, sia pure in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta, hanno riguardato mutui stipulati dalla società partecipata destinati a finanziare non solo spese di investimento – come sarebbe prescritto dall'art. 119, c. 8 Cost. – ma anche spese ordinarie nonché esigenze di liquidità.

Dalla documentazione trasmessa, inoltre, si evidenzia da una parte un mancato atteggiamento prudenziale dell'Amministrazione che, a copertura finanziaria della garanzia, non ha previsto, negli anni, alcun vincolo sulle somme di bilancio, e, dall'altra, una costante assenza di valutazione dell'indebitamento complessivo dell'Ente.

Tutto ciò premesso, la Sezione invita il Comune ad assumere sollecitamente e comunque non oltre il corrente esercizio le determinazioni del caso, facendo venir meno la garanzia prestata o, quantomeno, modificandone l'oggetto onde conformarlo alle disposizioni normative in materia. Copia dei provvedimenti assunti in adempimento di tali prescrizioni dovrà essere trasmessa a questa Sezione.

⁷⁶ Cfr.: *supra*, par. 4.1.

4.7. - Pontboset

Dall'esame del Questionario trasmesso dal Revisore dei conti sono emersi elementi di criticità relativi a due problematiche.

La prima di esse concerne l'elevata incidenza di residui attivi del Titolo I e del Titolo III, antecedenti il 2012, rispetto all'avanzo di amministrazione (pari al 57,18%).

La seconda riguarda il risarcimento danni di rilevante ammontare cui il Comune è stato condannato a seguito di una sentenza divenuta esecutiva.

In relazione ai residui attivi del Titolo I e del Titolo III, antecedenti il 2012, il Comune, rispondendo alla nota istruttoria, ha fatto presente che *“durante gli esercizi finanziari 2014 e 2015, a causa dell'aumentare degli adempimenti e della contestuale carenza di personale, il Comune di Pontboset ha purtroppo rallentato la sua azione di riscossione relativamente a:*

TITOLO I (Entrate tributarie)

Con il consuntivo 2014 risultava un elenco di residui attivi da riportare di euro 214.558,59. La gran parte di questi residui sono stati riscossi nel 2015 e nel 2016 e ad oggi residuano da riscuotere euro 24.598,87. Nelle ultime settimane il Comune ha inoltre provveduto ad inviare lettere di sollecito per quanto concerne la tassa rifiuti non pagata.

TITOLO III (Entrate extratributarie)

Con il consuntivo 2014 risultava un elenco di residui attivi da riportare di euro 41.011,18. Una parte di questi residui sono stati riscossi nel 2015 e nel 2016 e ad oggi residuano da riscuotere euro 14.820,56. A fine 2015 il Comune ha inoltre provveduto ad inviare lettere di sollecito per quanto concerne l'acquedotto, il rimborso della quota parte della fornitura di gas gpl ed il rimborso delle spese telefoniche”.

Sulla base della documentazione trasmessa dall'Ente, è stato possibile ricostruire il quadro dei residui oggetto di istruttoria che è riportato nella tabella n. 8.

Tab. n. 8 – Comune di Pontboset: situazione dei residui attivi.

(valori in euro)

	Rendiconto 2014 (a)	Riscossioni 2015 (b)	Capacità di riscossione %	a-b	Riscossioni dal 1° gennaio al 27 giugno 2016	Capacità di riscossione %	Importi residui al 27 giugno 2016	Capacità di riscossione totale %
Importo residui attivi Titolo I	214.558,59	135.873,72	63,33	78.684,87	54.086,00	68,74	24.598,87	88,54
Importo residui attivi Titolo III	41.011,18	22.723,70	55,41	18.287,48	3.466,92	18,96	14.820,56	63,86

Fonte: elaborazione Corte dei Conti.

I dati forniti evidenziano un'apprezzabile operazione di monitoraggio che ha portato al significativo miglioramento delle percentuali di riscossione dei residui medesimi, raggiungendo l'88,5 per cento per il Titolo I ed il 63,9 per cento per il Titolo III. Alla metà del 2016, risultavano ancora da riscuotere residui attivi del Titolo I, pari a euro 24.598,87 e del Titolo III, pari 14.820,56.

Elementi di maggiore criticità presenta la questione inerente il risarcimento danni, di rilevante ammontare, cui il Comune è stato condannato con sentenza passata in giudicato; in merito, il Revisore dei conti, in sede di compilazione del questionario, ha dichiarato di aver rilevato, nel corso del 2014, gravi irregolarità contabili e/o gravi anomalie gestionali.

Dall'esame della documentazione trasmessa a seguito della richiesta istruttoria, il Comune ha chiarito che - a seguito di un evento franoso avvenuto il 26 novembre 2000 nel territorio comunale che ha causato il decesso di una persona e determinato permanenti lesioni ad un'altra - è stato coinvolto in una controversia giudiziaria, conclusasi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 11122/15, in esito alla quale il Comune stesso è stato condannato a risarcire un danno verso terzi per un importo di circa 1.800.000 euro.

L'Ente, non disponendo di sufficienti risorse finanziarie e non potendo riconoscere il debito fuori bilancio se non avviando le procedure di dissesto finanziario, ha perseguito, in primo luogo, la via di soluzioni transattive con la controparte; peraltro, quest'ultima, nel febbraio 2016, ha notificato all'Ente il ricorso per l'ottemperanza al giudizio, instaurando contro il Comune un procedimento per l'esecuzione della sentenza, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

In tale contesto, l'Amministrazione, da un canto, ha avviato un'azione legale sia contro l'Assicurazione presso la quale il Comune aveva stipulato, al tempo dei fatti, idoneo contratto di copertura assicurativa, sia contro l'Avvocato che aveva curato la difesa nei tre gradi di giudizio,

dall'altro, ha intrapreso ogni possibile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

In particolare, con delibera di Giunta comunale n. 23/2016, ha avviato le procedure per accedere al finanziamento di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 113/2016⁷⁷, presentando al Ministero dell'Interno formale istanza per fruire delle risorse del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità naturali o cedimenti.

La Regione, inoltre, nell'ambito del provvedimento legislativo di variazione del Bilancio triennale 2016-2018, ha previsto a sua volta per l'anno 2016 un apposito stanziamento per l'erogazione, a titolo di anticipazione, di un contributo straordinario fino a un massimo di euro 320.000 per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire il dissesto finanziario del Comune, a parziale copertura degli oneri derivanti dall'ottemperanza alle citate sentenze definitive⁷⁸; nella medesima disposizione, sono stabilite anche le modalità per il rimborso alla Regione stessa del predetto contributo⁷⁹.

Con delibera del Consiglio comunale n. 30/2016, l'Ente ha riconosciuto il risarcimento, pari a euro 1.903.394,56, come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, avviando le procedure per il progressivo soddisfacimento delle istanze della controparte.

Tab. n. 9: Comune di Pontboset - liquidazione del debito fuori bilancio di cui alla del.ne Consiglio comunale n. 30/2016. (valori in euro)

Importo totale del debito fuori bilancio (a)	1.903.394,56
Liquidazione del 27 luglio 2016 (b)	100.000,00
Liquidazione del 28 settembre 2016 (c)	320.000,00
Debito residuo al 28 settembre 2016 (d) = a-b-c	1.483.394,56
Importo previsto per il 2016 dal Fondo di cui al d.l. n. 113/2016 (e)	711.893,69
Debito residuo (f)=d-e	771.500,87

Fonte: elaborazione Corte dei conti sulla base di dati forniti dal Comune di Pontboset.

⁷⁷ D. l. 24 giugno 2016, n. 113, ("Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160).

⁷⁸ L. r. 2 agosto 2016, n. 15, ("Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018"), art. 3, ("Contributo straordinario al Comune di Pontboset, a titolo di anticipazione, per gli oneri derivanti da sentenze definitive").

⁷⁹ L'art. 3, c.3., l. r. n. 15/2016, cit., prevede che il rimborso venga effettuato "in massimo cinque anni, senza aggravio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, mediante riversamento alla Regione, a decorrere dall'anno 2017, del sovracanone annuo distribuito al Comune dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) e, in caso di incapacienza, mediante compensazione con i trasferimenti finanziari senza vincolo di destinazione spettanti al Comune nell'anno di riferimento".

Al residuo importo del debito il Comune ritiene di poter dare copertura ripresentando, ai sensi dell'art. 4, c. 2, del citato d. l. n. 113/2016, richiesta di finanziamento al Ministero dell'Interno entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018; in relazione a ciò, si presume che l'ultima parte del risarcimento potrà essere liquidata alla controparte entro il 30 maggio 2018.

L'evoluzione della controversia senza che il Comune sia incorso nella dichiarazione di dissesto non fa venire meno le criticità della situazione finanziaria: pertanto, si invita l'Ente a proseguire l'attenta e oculata attività di monitoraggio delle entrate e delle spese, avviando, nei tempi previsti dalla normativa statale, le ulteriori istanze di accesso alle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 113/2016. Copia dei provvedimenti assunti in adempimento di tali prescrizioni dovrà essere trasmessa a questa Sezione.

4.8. - Saint-Vincent

Dall'esame del questionario sono emerse numerose problematiche, dalle quali discendono gravi elementi di criticità.

Il primo di essi, messo in evidenza dai quadri 1.4.1 e 1.4.3 del questionario, riguarda specificamente le azioni intraprese per la salvaguardia degli equilibri predetti per la parte corrente: il Comune, a fronte dell'esigenza derivante da una richiesta da parte dello Stato di rimborso dell'IMU in misura maggiore a quanto previsto e da un minore introito della medesima imposta, ha fatto ricorso all'applicazione per euro 759.522,37 dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2013 (ammontante complessivamente ad euro 1.005.975,12).

A tal fine, pertanto, risulta utilizzata una parte rilevante delle quote vincolate dell'avanzo stesso; inoltre, in base a quanto emerge dal quadro 1.5 del Questionario, l'avanzo di amministrazione per il 2014 (pari a euro 16.635,73) non risulta sufficiente a ricostituire i fondi vincolati e quelli per spese in conto capitale, rispettivamente pari a euro 23.169,16 ed euro 27.552,32.

In merito, l'Ente stesso ha confermato l'utilizzo della cassa vincolata e ha evidenziato un mancato ripristino dei relativi fondi anche al 31 dicembre 2015, pur prevedendone la ricostituzione degli stessi nel corso dell'esercizio 2016.

Si rammenta, in proposito, che tanto la normativa regionale (art. 30 del r.r. n. 1/1999) quanto

quella nazionale (art. 195 del Tuel) stabiliscono che l'ente locale possa disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per finanziare spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile. L'ente stesso, comunque, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, è tenuto a ricostituire la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

La criticità nasce laddove il Comune, come nel caso in esame - trovandosi in una persistente situazione di sofferenza finanziaria - effettui un utilizzo costante e prolungato delle risorse incassate e destinate a specifici interventi per coprire il pagamento delle spese correnti, alterando di fatto gli equilibri di cassa, e non riesca poi a ricostituire la consistenza della cassa vincolata, in violazione di quanto previsto dalla normativa.

A tale proposito, va segnalato, inoltre, che il Revisore dei conti dell'epoca, in sede di relazione al Rendiconto 2014, si era meramente limitato a riportare il calcolo del fondo cassa al 31 dicembre 2014, senza segnalare la suddetta criticità finanziaria, né raccomandare le misure correttive a tal riguardo.

Da ciò consegue, pertanto, un disavanzo sostanziale ammontante a euro 34.085,7,5 sintomatico di una grave patologia della gestione finanziaria dell'Ente, contraria ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria e prodromica di ulteriori criticità negli equilibri di bilancio.

Pertanto, l'attendibilità stessa di tale disavanzo viene messa in dubbio alla luce della segnalazione (contenuta nel questionario relativo al conto 2015) dell'assenza o della inidoneità delle indicazioni dei responsabili dei servizi del Comune stesso, in merito alle ragioni del mantenimento ovvero della cancellazione, in sede di riaccertamento dei residui attivi nel rendiconto 2014.

A tal fine, risulta sintomatica la sollecitazione del nuovo Revisore dei conti del Comune, subentrato a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2015, il quale, nel luglio dello stesso anno, suggeriva di considerare inesigibili 241.092,62 euro di residui attivi, stralciandoli dal conto del bilancio e mantenendoli solo in quello del patrimonio, stante l'insufficiente capienza dell'avanzo di amministrazione ai fini della costituzione del corrispondente vincolo.

Del resto, che l'intera gestione da parte dell'amministrazione comunale dei residui relativi ai Titoli I e III rappresentasse un significativo, ulteriore elemento di criticità è testimoniato dai rilievi sollevati da parte di questa Sezione già in sede di analisi del Rendiconto 2012. Nella citata deliberazione n. 17/2014, si suggeriva infatti ad alcuni comuni valdostani, tra i quali anche Saint-

Vincent, *“di procedere ad una completa e accurata ricognizione dell'effettiva sussistenza dei titoli in ragione dei quali tali residui sono stati riportati negli anni e di effettuare una concreta ricognizione dell'effettivo grado di attuale riscuotibilità di tali residui. In tal modo, peraltro, sarà anticipato un adempimento che sarà reso obbligatorio dalla prossima riforma della contabilità pubblica”*.

Inoltre, nel ricordare come *“l’impiego di un avanzo costituito in misura rilevante da residui attivi dei titoli I e III accertati in annualità pregresse (antecedenti il 2010 nel caso del rendiconto 2012), ovvero contenente in generale crediti di dubbia esigibilità [potesse] alterare sostanzialmente gli equilibri del bilancio”*, in quella stessa relazione si richiamavano gli enti che presentavano una forte incidenza dei residui attivi pregressi sull’avanzo di amministrazione ad uno scrupoloso rispetto del nuovo principio contabile n. 3 (punto 60, lett. b), ovvero che *“in presenza di residui con elevato grado di anzianità, è necessario vincolare l’utilizzo dell’avanzo al loro effettivo realizzo. Inoltre, nel caso di mancato stralcio dal conto del bilancio di crediti di dubbia o difficile esazione, deve essere costituito un vincolo di pari importo sull’avanzo di amministrazione”*.

Peraltro, tali indicazioni non hanno trovato opportuno seguito da parte dell’Ente.

Ciò premesso, in relazione alla gravità del quadro finanziario e gestionale complessivamente emerso dall’attività istruttoria fin qui condotta, la Sezione ritiene opportuno procedere ad ulteriori accertamenti in relazione al Comune di Saint Vincent; essi riguarderanno, tra l’altro, la quantificazione dell’avanzo di amministrazione relative al 2013, l’applicazione dello stesso al successivo esercizio e, in particolare, la successiva gestione dei residui, anche alla luce dell’esito del riaccertamento straordinario effettuato dal Comune predetto ai fini dell’adozione, a partire dal 1° gennaio 2016, dei nuovi schemi contabili previsti dal d. lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.. Le risultanze di tale attività saranno oggetto di un separato referto.

I rilevanti elementi di criticità che caratterizzano il quadro fin qui descritto trovano ulteriore conferma nel mancato raggiungimento da parte dell’Ente dell’obiettivo del saldo finanziario di competenza mista posto dal patto di stabilità per il 2014.

In merito, il Comune ha trasmesso vari documenti⁸⁰ concernenti le misure adottate o previste per

⁸⁰ La predetta documentazione risultava composta: - dalla “Relazione circa le misure adottate o che si intendono adottare per il raggiungimento del saldo obiettivo di cui alla disciplina del patto di stabilità regionale periodo 2014/2016”, datata 5 marzo 2014 e approvata contestualmente al bilancio di previsione pluriennale 2014/2016; - da una relazione sul patto di stabilità anno 2014, predisposta dall’Ufficio ragioneria in data 3 luglio 2014; - dalla comunicazione del Revisore dei conti ad oggetto "Patto di stabilità 2014", dell’11 luglio 2014; - dalla comunicazione del Sindaco ad oggetto "Patto di stabilità 2014", del 17 luglio 2014, con la quale veniva richiesto al Funzionario contabile e al Segretario comunale di comunicare, nel più breve tempo possibile, le misure da mettere in atto e le strategie da intraprendere al fine di poter raggiungere il rispetto del Patto di stabilità per l’anno in corso; -

il raggiungimento del saldo obiettivo di cui alla disciplina del patto di stabilità regionale periodo 2014/2016 nonché un'ampia documentazione in ordine alle attività di monitoraggio poste in essere, nel corso dell'esercizio, per verificare l'evoluzione del proprio saldo nonché all'attuazione delle misure correttive adottate a partire dal mese di settembre 2014.

La tabella n. 10 riassume i dati concernenti gli obiettivi per il rispetto del Patto di stabilità dell'anno in esame:

Tab. n. 10 - Comune di Saint-Vincent: obiettivi correlati al Patto di stabilità per il 2014. (*valori in euro*)

Obiettivi del Patto di stabilità	Valori soglia previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2184/2013 e s.m.i.	Valori definitivi del Comune di Saint-Vincent Provvedimento Dirigenziale n. 5291/2015
1° "Raggiungimento del saldo obiettivo"	Saldo finanziario di competenza mista maggiore o uguale a 1.127.105 euro	-2.136.338 euro
2° "Riduzione del debito"	Rapporto Debito/ Entrate proprie minore del 407,29%	96,90%

Fonte: Comune di Saint Vincent.

La Sezione, valutata la documentazione tramessa, ritiene che l'Amministrazione avrebbe dovuto agire con maggiore tempestività nell'applicazione delle misure correttive, non soltanto sul fronte del contenimento della spesa, ma anche adottando opportuni provvedimenti sul lato delle entrate. Questo avrebbe consentito una migliore incisività ed efficacia delle stesse.

A tal proposito, appare opportuno richiamare quanto già raccomandato nella propria deliberazione n. 6/2015, ovvero *"l'importanza del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno quale impegno del sistema delle autonomie locali a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento della finanza pubblica assunti dal Paese nell'ambito del processo di integrazione economica e monetaria dell'Unione europea. Le norme della relativa disciplina impongono la necessità di prevedere adeguate modalità di programmazione finalizzate al perseguimento degli obiettivi, alla cui adozione il Collegio richiama espressamente le Amministrazioni comunali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2013"*.

Questa Sezione evidenzia altresì che sarebbe stato opportuno, da parte del Revisore dell'epoca

dalla "Seconda relazione sul patto di stabilità anno 2014", predisposta dall'Ufficio ragioneria in data 5 agosto 2014; - dalla deliberazione n. 88 del 18 settembre 2014 ad oggetto "Patto di stabilità - atto di indirizzo", con la quale la Giunta comunale dichiarava che l'obiettivo del Patto non poteva essere raggiunto neanche operando con assoluto rigore.

dare conto nella relazione al rendiconto 2014 dell'attività di monitoraggio di competenza nonché di quella svolta dall'Amministrazione comunale, stante che, come si evince dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 2184/2013, *“spetta agli organi di revisione il controllo della definizione del saldo finanziario di competenza mista, nonché della verifica dell'andamento del debito, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 67 del r.r. 3 febbraio 1999, n. 1”*.

Dal mancato conseguimento dell'obiettivo predetto consegue l'applicazione nei confronti del Comune nell'esercizio 2016, delle misure previste dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 252/2015 volte a favorire il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità.

La Sezione si riserva, pertanto, in sede di controllo sul Rendiconto per l'esercizio 2016, la verifica circa il puntuale adempimento delle predette misure sanzionatorie.

4.10. - Aosta

Dall'esame del questionario sono emerse rilevanti elementi di criticità, relativamente a molteplici problematiche.

La prima di esse è evidenziata dal quadro 1.1 del questionario che mette in luce un saldo di parte corrente negativo pari a euro 1.163.231,96, privo di copertura, essendo tutto l'avanzo imputato alla spesa in conto capitale. Inoltre, il quadro 1.4 del questionario non dà evidenza dell'adozione di provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri⁸¹.

In risposta alla nota istruttoria in merito, il Comune ha dichiarato che *“Nell'anno 2014 sono state adottate due delibere riguardanti gli equilibri di bilancio: la DCC 62/2014 (ottobre) e la DCC 83/2014 (dicembre); quest'ultima evidenziava la necessità di applicare l'avanzo di Amministrazione per salvaguardare gli equilibri, a seguito della comunicazione dell'importo del maggior trasferimento Imu allo Stato (importo applicato per euro 657 mila). [...] L'avanzo di amministrazione è stato applicato con DCC di giugno n. 42/2014 (per copertura di due debiti fuori bilancio), nella DCC 62/2014 (per*

⁸¹ Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione 11 settembre 2013, n. 336: *“Il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli Enti locali perché denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con le risorse ordinarie (primi tre Titoli delle Entrate) derivanti dal prelievo tributario, dai trasferimenti dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche e dai proventi dei servizi e delle attività svolte in favore della comunità locale. In proposito l'art. 162, co. 6 del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio della gestione corrente intesa quale saldo positivo o pareggio dato dalla differenza tra la somma dei primi tre Titoli delle entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari. In questo modo il legislatore ha inteso assicurare un equilibrio economico-patrimoniale impedendo il finanziamento di spese ordinarie e ricorrenti con entrate straordinarie o in conto capitale. Il verificarsi di una situazione di squilibrio nella quale le spese correnti sono superiori alle entrate ordinarie evidenzia l'esistenza di un'anomalia gestionale che può essere temporanea o duratura”*.

investimenti) e nella DCC 83/2014 per la salvaguardia equilibri”. Nella medesima comunicazione, l’Ente ha sostenuto che l’anomalia gestionale riscontrata avrebbe natura temporanea, essendo collegata a cause di natura congiunturale (in particolare i trasferimenti regionali per gli anziani e le tariffe del servizio idrico integrato).

In realtà, come risulta dalla tabella n. 11, il bilancio dell’Ente ha presentato un saldo di competenza negativo non solo nell’esercizio 2014 ma in tutto l’arco temporale 2010-2014, con la sola eccezione del 2013: a tale proposito, va rilevato, inoltre, che una gestione di competenza in disavanzo - specie se protratta per più esercizi nel tempo e per valori significativi - può rappresentare l’indizio di una gestione finanziaria debole e carente, in particolare per quanto riguarda la capacità di programmazione e di realizzazione delle previsioni.

Tabella n. 11 – Comune di Aosta: andamento del saldo di competenza nel quinquennio 2010-2014. (*valori in euro*)

	2010	2011	2012	2013	2014
Saldo di competenza	-965.105,64	-525.715,61	-1.629.936,53	997.339,96	-1.251.832,25

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Da quanto precede, dunque, si riscontrano fattispecie gravemente irregolari, in contrasto tanto con la disposizione di cui all’art. 3, comma 7, l.r. n. 40/97⁸², quanto all’art. 9, l. n. 243/2012⁸³; in tale contesto, il Comune, da tempo e, comunque, nel corso dell’esercizio 2014, avrebbe dovuto attivare un monitoraggio più accorto degli equilibri di bilancio, adottando per tempo interventi correttivi. Sarebbe stato compito dell’Organo di revisione, per quanto di competenza, segnalare tali gravi irregolarità nella relazione al rendiconto, dandone opportuna motivazione.

Tutto ciò premesso, si invita il Comune stesso ad assumere con ogni sollecitudine e, comunque, entro l’esercizio in corso, le determinazioni del caso, trasmettendo a questa Sezione copia dei provvedimenti adottati.

Una seconda problematica riguardante l’Ente in esame è correlata al mancato raggiungimento del saldo finanziario di competenza mista, posto dalla normativa regionale tra gli obiettivi previsti

⁸² L. r. 16 dicembre 1997, n. 40, [”Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)], abrogata dall’art. 31, c. 7, l.r.11 dicembre 2015, n.19.

⁸³ L. 24 dicembre 2012, n. 243, “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, c. 6, della Costituzione”.

per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità nell'esercizio 2013. In merito, il Revisore ha fatto pervenire esaustiva documentazione circa l'applicazione delle sanzioni previste nella deliberazione della Giunta regionale n. 1073/2014⁸⁴. Tuttavia, corre l'obbligo di rilevare come la decorrenza dell'applicazione delle misure predette (prevista a partire dal 25 luglio 2014, data di entrata in vigore della citata deliberazione) abbia comportato che i relativi effetti abbiano potuto esplicarsi solo per circa metà dell'esercizio, con una sensibile riduzione della loro incisività ed efficacia.

Ciò si riscontra, in particolare, per il comparto del personale, nell'ambito del quale il Comune, nei primi sei mesi dell'anno - anteriormente all'entrata in vigore delle sanzioni - ha proceduto all'assunzione di cinque unità di personale con contratto a tempo determinato: in relazione ai provvedimenti predetti si ritiene che, anche in considerazione delle obiettive criticità del bilancio comunale, sarebbe risultato coerente – nelle more delle determinazioni della Giunta regionale - sopassedere alla stipula dei contratti stessi ovvero condizionarne la durata nel tempo alla (peraltro prevedibile) entrata in vigore delle misure sanzionatorie.

La terza problematica rilevabile dall'esame del questionario è il mancato raggiungimento da parte del Comune dell'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista posto dalla normativa regionale, per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ai fini del rispetto patto di stabilità per il 2014.

Tabella n. 12 – Comune di Aosta: Obiettivi fissati e risultati conseguiti ai fini del rispetto del Patto di stabilità per l'anno 2014. *(valori in euro)*

Obiettivi del Patto di stabilità	Valori soglia previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2184/2013 e s.m.i.	Valori definitivi del Comune di Aosta Provvedimento Dirigenziale n. 5291/2015
1° “Raggiungimento del saldo obiettivo”	Saldo finanziario di competenza mista maggiore o uguale a 8.453.907 euro	7.330.173 euro
2° “Riduzione del debito”	Rapporto Debito/ Entrate proprie minore del 407,29%	119,15%

Fonte: Comune di Aosta.

⁸⁴ Giunta regionale della Valle d'Aosta, deliberazione del 25 luglio 2014, n. 1073, (“Individuazione di azioni da applicare negli anni 2014 e 2015, volte a favorire il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità degli enti locali della regione 2013. Pubblicazione dei risultati del monitoraggio”).

La documentazione fornita dal Comune ha messo in rilievo come le attività di monitoraggio e le misure correttive poste in essere ed intensificate soprattutto nel secondo trimestre dell'esercizio abbiano consentito di raggiungere il *target* relativo alla riduzione del rapporto tra debito ed entrate dell'Ente ma non quello previsto per il saldo obiettivo. A tale proposito, si rileva che l'adozione da parte dell'Amministrazione di opportuni provvedimenti non soltanto sul fronte del contenimento della spesa ma anche sul lato delle entrate avrebbe consentito una maggiore incisività ed efficacia delle misure stesse.

Ciò premesso, si ribadiscono le raccomandazioni a suo tempo impartite da questa Sezione nella citata deliberazione n. 6/2015⁸⁵ circa l'esigenza di uno scrupoloso rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno al fine del conseguimento degli obiettivi di miglioramento della finanza pubblica assunti dal Paese nell'ambito del processo di integrazione economica e monetaria dell'Unione europea.

Pertanto, il mancato raggiungimento dell'obiettivo predetto, comporta per l'Ente nell'esercizio 2016 l'applicazione delle misure volte a favorire il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, previste dall'allegato A) della citata deliberazione della Giunta regionale n. 252/2015.

In merito, la Sezione si riserva di effettuare le opportune verifiche circa la compiuta applicazione delle predette sanzioni.

Altro elemento di significativa criticità relativo all'Ente in esame è costituito dal rilevante ammontare dei residui attivi del Titolo I e del Titolo III, costituiti in anni precedenti il 2010; al 31 dicembre 2013, essi risultavano pari, rispettivamente, a euro 1.114.921,33 e a euro 1.081.520,05, per un totale di euro 2.196.441,38. I residui predetti, nell'annualità 2014, hanno presentato esigue riscossioni, cancellazioni o stralci e, come emerge dal quadro 1.10.2 del questionario, solo una parziale iscrizione a ruolo.

In merito, il Comune ha fatto pervenire un'esauriente documentazione dalla quale si evince che: *“In relazione alla problematica circa i residui di vecchia formazione, il file allegato evidenzia che a fronte di residui complessivi di euro 2.082.970 al 1/1/2015, alla data odierna ne risultano ancora da incassare 1.726.085. Per quanto riguarda il titolo I, nel quale sono previste le entrate tributarie, le relative entrate sono tutte iscritte a ruolo ed in gestione ad Equitalia (il 90% dell'importo fa riferimento*

⁸⁵ Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazione 6/2015, cit.; cfr. *supra*, par. 4.9.

alla tariffa rifiuti che in quelle annualità era gestita già nella fase della riscossione spontanea da Equitalia stessa). Per quanto riguarda il titolo III, le entrate relative ai servizi a domanda individuale (quote utenti e affitti vari) sono iscritte a ruolo (Equitalia). La parte che risulta mancante nel prospetto 1.10.02, fa riferimento alle entrate dell'edilizia residenziale pubblica il cui ciclo della riscossione è gestito interamente da Aps [...] e in parte a quelle del Servizio Acquedotto [...].

Discorso leggermente diverso per quanto riguarda la tariffa del servizio acquedotto il cui importo iniziale è di euro 620 mila e ad oggi ammonta a 345 mila (con un incasso pari al 55% che è da considerarsi decisamente positivo). Le modalità di riscossione coattiva sono state modificate dal 2011, soprattutto su alcune categorie di "grandi utenti" (vedi i condomini che rappresentavano alcune criticità, la presenza del "bonus Idrico") e il recupero crediti è stato effettuato attraverso il nostro ufficio legale. L'operazione ha dato frutti positivi e nel contempo si è adottato il sistema di inserire all'interno delle Bollette che vengono inviate, le morosità pregresse.

[...] Proprio per questo motivo, nel rispetto di un principio di prudenza che deve guidare l'Amministrazione nel suo operare, pur non essendo previsto un vincolo specifico dalla normativa regionale, già a partire dal rendiconto del 2009, viene ogni anno posto un vincolo sull'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione (inizialmente di 1 milione e dal 2011 di 1,5 milioni). In sede di riaccertamento straordinario dei residui (per gli Enti valdostani la normativa sulla contabilità armonizzata si è applicata con differimento di un anno, quindi il riaccertamento straordinario ha riguardato il Rendiconto 2015) deliberato con atto n. 95/2016, lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità (che ha costituito apposito accantonamento all'interno dell'Avanzo di Amministrazione) è stato di euro 3.500.000 (importo originario 2.600.000 ma prudenzialmente effettuato in misura superiore sempre per rispondere ad un principio di prudenza)".

L'Ente ha, inoltre, trasmesso una tabella, di seguito riportata, da cui si desume la movimentazione, avvenuta nel corso dell'esercizio 2015 e nel primo semestre del 2016, dei residui attivi antecedenti il 2010, riguardanti i Titoli I e III rilevati al 31 dicembre 2014 (euro 2.082.970,26), suddivisi per anno di provenienza.

Tab. n. 13 – Comune di Aosta: residui attivi relativi ai Titoli I e III, per anno di riferimento. (*valori in euro*)

Anno di anzianità del residuo	Disponibilità al 31/12/2014	Reversali 2015	Prescritto 2015	Inesigibile 2015	Insussistente 2015	Disponibilità al 31/12/2015	Reversali 2016	Disponibilità al 30/06/2016
2009 - Totale	811.255,08	285.367,76	-	1.430,01	906,00	524.388,06	3.981,43	520.406,63
2008 - Totale	415.172,14	10.506,17	361,56	7.237,93	1.251,45	396.084,74	2.733,19	393.351,55
2007 - Totale	371.952,82	7.073,37	-	3.823,09	157,79	361.083,93	5.394,69	355.689,24
2006 - Totale	246.920,57	4.736,99	-	3.316,34	154,68	238.712,56	2.371,23	236.341,33
2005 - Totale	215.748,00	9.060,80	-	865,88	87,05	205.800,79	1.999,18	203.801,61
2004 - Totale	4.701,02	5.215,30	1,00	1.956,58	-	2.841,32	107,88	2.733,44
2003 - Totale	3.799,72	5.071,95	-	1.368,60	-	2.690,81	279,12	2.411,69
2002 - Totale	439,60	9.342,26	-	10,08	-	676,34	258,85	417,49
2001 - Totale	2.026,91	36,11	-	2.023,82	-	0,13	0,13	-
2000 - Totale	8,00	11,88	-	4,99	1,00	-	-	-
1999 - Totale	9.474,64	15,34	2,00	1,00	-	9.479,98	9,34	9.470,64
1998 - Totale	1.471,76	36,00	-	-	-	1.474,80	12,90	1.461,90
Totale	2.082.970,26	336.473,93	364,56	22.038,32	2.557,97	1.743.233,46	17.147,94	1.726.085,52

Fonte: Comune di Aosta.

A tale proposito, si richiamano le considerazioni già svolte nell'ambito della presente relazione⁸⁶ circa la potenziale negativa incidenza che una quota rilevante di residui attivi di dubbia esigibilità potrebbe avere sulla formazione dell'avanzo di amministrazione, falsandone potenzialmente l'attendibilità. Quanto poi alle misure prudenziali assunte dall'Ente in relazione ai rischi connessi alla gestione dei residui predetti, si osserva che l'iniziativa di prevedere *extra ordinem* vincoli all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, seppure in sé apprezzabile, non avrebbe potuto offrire le stesse garanzie derivanti dalla istituzione di un vero e proprio fondo crediti di dubbia esigibilità. A tale soluzione, peraltro, l'Ente è pervenuto a seguito dell'adozione dei nuovi modelli contabili armonizzati: in occasione del riaccertamento straordinario dei residui del Comune, infatti, nel luglio 2016, il Fondo predetto, è stato costituito, con una dotazione pari ad euro 3.500.000,00. In merito, la Sezione prende atto della documentazione fornita dall'Ente, riservandosi, tuttavia, di procedere - in sede di controllo sulla documentazione concernente il riaccertamento straordinario ex d. lgs. n. 118/2011, e sui futuri esercizi – alle opportune verifiche circa la gestione dei residui. A seguito della risposta fornita nel quadro 1.15.5 del Questionario relativamente al mancato rispetto della normativa (art. 5, comma 2 del d.l. n. 95/2012 e s.m.i., concernente il contenimento

⁸⁶ Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazione del 6 maggio 2015, n. 6.

delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi) e all'assenza di valorizzazione della corrispondente tabella, è stato richiesto all'Ente di fornire i dati relativi alla spesa sostenuta per le autovetture e, contemporaneamente, di comunicare l'eventuale esistenza di deroghe rispetto ai limiti posti a tale spesa (quadro 1.15.6).

Dai dati forniti dal Comune, nella nota di risposta, si evince che la spesa nell'esercizio oggetto di esame (euro 20.505,00) – pur risultando sensibilmente più bassa rispetto a quelle dell'anno di riferimento (2011) - ha superato di circa un terzo il limite fissato dalla vigente normativa (pari a euro 13.382,91).

A tale proposito, peraltro, si richiama l'orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 26/2013⁸⁷ che, nell'ambito dell'esame di una questione di massima concernente la possibilità di compensare i limiti di spesa di cui all'art. 5, comma 2, del d.l. n. 95/2012 (spese per acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché l'acquisto di buoni taxi), all'art. 6 del d.l. n. 78/2010 (studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione) e all'art. 1, comma 141, della l. n. 228/2012 (mobili e arredi), ha fatto propria la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di coordinamento di finanza pubblica, in base al quale *“le norme finalizzate alla riduzione delle spese per comuni intermedi in un'ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spese strumentali a bilancio”*⁸⁸.

In relazione a ciò, la Sezione, pur rilevando uno sfioramento di euro 7.122,02 concernente la spesa per le autovetture e di euro 1.425,68 riguardante la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, ha riscontrato il rispetto del limite complessivo di spesa all'interno della Sezione 1.15. Infatti, come emerge dalla tabella riepilogativa di seguito riportata, il Comune di Aosta ha sostenuto, nel 2014, una spesa totale pari a euro 77.154,14 a fronte di un limite di spesa complessivo pari a euro 83.481,58.

⁸⁷ Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, deliberazione 20 dicembre 2013, n. 26.

⁸⁸ Cfr.: Corte costituzionale, sentenza 23 maggio 2012, n. 139.

Tab. n. 14 – Comune di Aosta: dimostrazione rispetto limiti di spesa.

(valori in euro)

COMUNE DI AOSTA Tipologia di spesa	Impegni Rendiconto 2009 - d.l. 78/2010 Spesa media 2010-2011 - l. 228/2012 Spesa 2011 - d.l. 95/2012	Limite di spesa	Rendiconto 2014
Studi e consulenze	24.408,00	3.905,28	3.172,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	197.440,59	39.488,12	40.913,80
Sponsorizzazioni	-		-
Missioni	32.410,42	16.205,21	4.318,34
Formazione	21.000,00	10.500,00	8.245,00
Mobili e arredi	-	-	-
Autovetture	44.609,92	13.382,98	20.505,00
TOTALE	319.868,93	83.481,58	77.154,14

